

**PROCESSI PENALI:
LA PROVA SI FORMA ORALMENTE IN DIBATTIMENTO,
MA SI DEPOSITA NELLA TRASCRIZIONE AGLI ATTI**

Patrizia BELLUCCI – Maria PALMERINI¹

1. Premessa

a mia sorella Miriam

Questo contributo² si inserisce in una più ampia ricerca di *linguistica giudiziaria italiana*, che sto conducendo dai primi anni '90³: una prima sintesi è offerta nel volume *A onor del vero. Studi di linguistica giudiziaria italiana* di prossima pubblicazione per i tipi della UTET Libreria⁴.

L'interesse linguistico e la rilevanza civile del tema hanno fortunatamente attratto, nel tempo, la collaborazione di altri - allievi e colleghi di formazione fiorentina⁵ - al punto che abbiamo recentemente costituito, presso il Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze, un *Laboratorio di Linguistica Giudiziaria Italiana - LALIGI*⁶. Attualmente ne fanno parte Cristina Aioli, Caterina Albani, Paolo Belardinelli, Marco Biffi, Neri Binazzi, Angela Cavallaro, Vera Gheno, Carmen Lucia, Alessandra Marilli, Maria Palmerini, Erica Romagnoli, Raffaella Setti, Maria Cristina Torchia⁷.

¹ Sono di Patrizia Bellucci i parr. 1-4, di Maria Palmerini i parr. 5-8.

² Ringrazio Marco Biffi, Nicoletta Maraschio, Leonardo M. Savoia e Rossana Stefanelli, che hanno gentilmente letto e discusso con me questo articolo.

³ Cfr. Riferimenti bibliografici.

⁴ In quella sede appare in forma più distesa anche parte di quanto qui da me trattato.

⁵ Cfr. anche Riferimenti bibliografici.

⁶ Per una descrizione più precisa, vedi www.unifi.it/linguistica/laligi.html o www.patrizia-bellucci.it/laligi.htm.

⁷ Per informazioni più dettagliate sulle aree d'impegno di ciascuno, rinvio ancora al già citato www.patriziabellucci.it/laligi.htm. Il gruppo si avvale anche del prezioso supporto organizzativo di Vanda Butera e la pagina web del Dipartimento dedicata al Laboratorio è affidata alle cure di Cecilia Picchi. Si sono aggiunti, in collaborazione esterna, Maria Pina Santoru, Mirko Grimaldi e Silvia Ciotti. È ovvio che il gruppo si pone come *complementare* rispetto a chi già sta lavorando - talvolta con ben altra autorevolezza o in centri assai più strutturati - in ambito giuridico-giudiziario. In sinte-

2. Il processo penale in Italia

In questa sede mi sembra utile riassumere le norme generali, che regolano attualmente il processo penale in Italia.

Il “nuovo” *Codice di procedura penale* [da ora in poi c.p.p.] - abitualmente denominato **Codice Vassalli** dal nome dell’allora Ministro di Grazia e Giustizia - è stato approvato con D.P.R. 22/9/1988, n. 447 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 1989⁸.

Il precedente *Codice Rocco* del 1930 regolamentava un *processo penale di tipo inquisitorio*: infatti, quello che allora si chiamava “giudice istruttore” concentrava in una stessa figura le funzioni di accusatore e di giudice ed aveva competenza esclusiva sulla ricerca, l’acquisizione e la valutazione delle prove.

Il *Codice Vassalli* invece - anche se complicato da difetti e incoerenze originali e da numerose modifiche e integrazioni⁹ - ha istituito il *processo penale ispirato al modello accusatorio*. D’Ambrosio - Vigna 2003: 5 ne offrono una sintesi efficace:

- (1) *Il codice vigente, ripudiando il metodo inquisitorio, non consente [...] che l’accertamento della verità resti affidato in via esclusiva all’attività svolta in segreto da un giudice-accusatore.*

si, si tratta di una piccola “fucina” a specializzazione tematica - il focus è sul *giudiziario*, con eventuali espansioni - e metodologica (prevalentemente sociolinguistica e conversazionale).

⁸ Il *Codice di procedura penale* è formato da 746 articoli suddivisi in XI “Libri”: I. Soggetti, II. Atti, III. Prove, IV. Misure cautelari, V. Indagini preliminari e udienza preliminare, VI. Procedimenti speciali, VII. Giudizio, VIII. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, IX. Impugnazioni, X. Esecuzione, XI. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Si sono poi aggiunte numerose *Leggi complementari*. Cfr. la bella edizione *Codice di procedura penale ipertestuale*, che finalmente permette un’agevole consultazione diversificata e incrociata del testo, di una banca dati di giurisprudenza e legislazione e di un commentario [da ora in poi ci riferiremo a questo commentario con l’abbreviazione c.p.p.-com.].

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti cfr. i siti web: www.penale.it, www.parlamento.it, www.giustizia.it, www.csm.it.

⁹ Mario Garavelli 2003: 94-95 segnala che il “codice di procedura penale [...] è ricco di insidie disseminate in tutto l’arco del processo” e che “vi è stato in sovrappiù un continuo lavoro di termiti che ha minato dall’esterno quel *codice* che *costituisce la Bibbia del processo* e che *come tale dovrebbe presentare due caratteristiche fondamentali: la capacità di durare inalterato nel tempo e la coerenza logica tra le sue parti*. Improvvisamente invece il Parlamento ha cominciato, già dal 1990 quando il sacro testo era appena uscito dalla culla, a modificarne il profilo: un giornale certo non eversivo come *Il Sole-24 Ore*, il 17 agosto 2002, sotto il titolo «Processo penale: cantiere sempre aperto» e il sottotitolo «tredici anni nella bufera», elencava ben 51 provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle materie disciplinate da quel testo, e lo hanno fatto con andamento non lineare ma schizofrenico, a seconda delle pulsioni e degli interessi che di volta in volta prevalevano nell’opinione pubblica o nelle *lobbies* del settore [...] anche la Corte costituzionale ha lavorato di lena per eliminare o reinterpretare molte norme cardine, bucherellando il codice come un gruviera e creando involontariamente gravi disfunzioni nella macchina del processo. [...] Così, buca tu che taglio io, il codice di procedura penale è diventato un colabrodo e uno strumento che rende difficilissimo portare avanti un processo.” [Ho introdotto io il primo corsivo].

Esso, al contrario, nel rispetto dei principi cardine dei sistemi processuali di tipo accusatorio:

- a) conferisce alla *iniziativa delle parti* (accusa e difesa), su basi di parità dialettica, il compito di ricercare e formare la prova;
- b) colloca conseguentemente il *giudice* in posizione di organo *assolutamente terzo e imparziale*, cui spettano solo funzioni di decisione e controllo e non anche (salve ipotesi eccezionali) di investigazione e ricerca della prova;
- c) riconduce il *pubblico ministero* al ruolo di *parte pubblica* nonché di organo dell'azione penale e dell'investigazione, senza più riconoscergli poteri decisori (quali, in particolare e ad esempio, il potere di decidere sullo stato di libertà personale dell'imputato);
- d) elimina la fase istruttoria del processo (che nei sistemi di tipo inquisitorio era **segreta e scritta** e serviva al giudice-accusatore per formare la prova) attribuendo invece *centralità al dibattimento*, considerato come la sede naturale destinata alla formazione della prova nel contraddittorio (**pubblico e orale**) delle parti.¹⁰

Più in particolare, le **Indagini preliminari**¹¹ e i relativi *atti di investigazione* - raccolta di informazioni rese dall'indagato o da "persone informate sui fatti" (e quindi potenziali testimoni), ecc. - sono affidate alla *Polizia giudiziaria* (p.g.) e al *Pubblico Ministero* (PM) e possono essere utilizzate dal *Giudice per le indagini preliminari* (GIP) per convalidare arresti in flagranza o fermi, decidere misure cautelari, autorizzare intercettazioni telefoniche e ambientali, ma non dal Giudice del Dibattimento per motivare la sentenza di assoluzione o di condanna¹². Il GIP ha funzioni di garanzia e controllo e la fase delle indagini preliminari si conclude con l'*archiviazione* o il *rinvio a giudizio dell'imputato*. In quest'ultimo caso, dopo l'**Udienza preliminare**¹³ - che si svolge alla presenza del PM e della Difesa e serve a stabilire il grado di fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata dal PM - il Giudice dell'udienza preliminare (GUP) pronuncia la *sentenza di non luogo a procedere*¹⁴ o emana il *decreto di rinvio a giudizio*¹⁵.

In questo caso, è codificata l'eventuale *Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore*¹⁶ e si costituiscono il *Fascicolo per il dibatti-*

¹⁰ I corsivi sono dell'originale, mentre i neretti sono miei.

¹¹ Cfr. c.p.p., artt. 326-415.

¹² Contrariamente a quanto spesso si crede - grazie all'alfabetizzazione giudiziaria spesso rovinosamente delegata ai telefilm all'americana - il nostro Codice prevede solo *sentenza di proscioglimento o di condanna* e non di "assoluzione per insufficienza di prove"; cfr. c.p.p., artt. 529-543.

¹³ Cfr. c.p.p., artt. 416-433. Quando non c'è necessità di udienza preliminare per l'evidente peso delle prove a carico dell'imputato, si ha il *giudizio direttissimo* (artt. 449-452) o il *giudizio immediato* (artt. 419⁵, 453-458).

¹⁴ Cfr. c.p.p., artt. 424-428.

¹⁵ Cfr. c.p.p., artt. 429-433.

¹⁶ Cfr. c.p.p., artt. 430-430-bis.

mento¹⁷ - da trasmettere, insieme al decreto che dispone il giudizio¹⁸, alla cancelleria del Giudice competente per il Giudizio - e il *Fascicolo del pubblico ministero*¹⁹: si noti la differenza fra i due fascicoli - per cui il convincimento del Giudice si forma davvero nell'assunzione orale della prova²⁰ - ma anche il fatto che il **Giudizio** prende avvio proprio da *fascicoli costituiti da scritti primari e secondari, in cui si è condensata tutta l'attività precedente (orale o scritta che fosse)*. Dopo gli **Atti preliminari**²¹, inizia il **Dibattimento**²². In sintesi:

- (2) Una volta terminata la fase delle indagini preliminari e deciso il rinvio a giudizio, si apre il *dibattimento incentrato sulla partecipazione di tre attori principali*: le parti - *da un lato, il pubblico ministero, affiancato, talvolta, dalla parte civile che rappresenta la vittima, dall'altro, l'imputato - e il giudice*, che in primo grado tende ormai a

¹⁷ Cfr. c.p.p., art. 431. "1. [...] Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività d'investigazione difensiva.". Qui e in seguito, per ragioni di spazio, elimino gli A capo delle norme di legge.

¹⁸ Cfr. c.p.p., art. 432.

¹⁹ Cfr. c.p.p., art. 433: "1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza. 2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 ["Attività integrativa di indagine del pubblico ministero"] quando di essa le parti si siano servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte."

²⁰ Infatti, in c.p.p.-com., in relazione all'art. 431, si precisa: "Oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza sono stati i verbali contenenti le *dichiarazioni rese dall'indagato e dalle persone informate sui fatti* nella fase delle indagini preliminari, dei quali normalmente deve essere *negata* l'inclusione nel fascicolo [del dibattimento], vista la loro potenziale efficacia probatoria e la doverosa assunzione della prova orale in dibattimento. Essi troveranno, quindi, la loro *sede naturale* nel fascicolo del pubblico ministero, salvo trasmigrare in quello del giudice nelle varie ipotesi di accrescimento successivo [...]".

²¹ Cfr. c.p.p., artt. 465-469.

²² Cfr. c.p.p., artt. 470-524. Non si ha il dibattimento nei casi di *applicazione della pena su richiesta* (comunemente nota come *patteggiamento*; artt. 444-448, 503) - quando le parti hanno già raggiunto un accordo sulla pena - o nel *giudizio abbreviato* (artt. 438-443), quando le parti hanno concordato per un giudizio non pubblico e fondato essenzialmente sulla documentazione scritta già disponibile.

essere quasi sempre monocratico²³. In linea di principio il *dibattimento è pubblico*: dopo che le parti hanno svolto la loro *esposizione introduttiva*, con l'indicazione delle loro posizioni, si procede con l'*acquisizione delle prove in contraddittorio*. Il giudice può lui stesso proporre domande a testimoni e imputati. *Terminata questa fase, il pubblico ministero, prima, e le parti private, poi, procedono alla requisitoria finale. L'ultima parola tocca comunque all'imputato. La sentenza è proclamata pubblicamente, anche se la motivazione viene stesa in seguito*, talvolta anche dopo molti mesi.²⁴

La **Sentenza**²⁵ di primo grado può essere *impugnata*²⁶ attraverso l'*Appello*²⁷ e il *Ricorso per cassazione*²⁸ e - in casi straordinari - si può avere la *Revisione di sentenze e decreti già definitivi*²⁹.

Da linguisti è quasi d'obbligo segnalare preliminarmente l'effetto salutare che le procedure e il formato conversazionale del nuovo rito hanno avuto sull'oratoria dei giuristi pratici: accusa e difesa sono state necessariamente indotte ad una maggiore linearità linguistica, ad un più alto rigore argomentativo e, parallelamente, ad un abbassamento dell'enfasi e della ridondanza stilistica e retorica. Perfino nella *Discussione finale*³⁰ - là dove prima si dispiegava tutto il tradizionale sfarzo retori-

²³ Sulla base del tipo di reato, il Dibattimento viene celebrato davanti alla *Corte d'assise* (composta da due magistrati e da sei giudici popolari) oppure davanti al *Tribunale collegiale* (formato da tre magistrati) o, infine, davanti al *Tribunale monocratico* (costituito da un solo magistrato).

²⁴ Guarnieri 2001: 70-71. [I corsivi sono miei].

²⁵ Cfr. c.p.p., artt. 525-548 e in particolare art. 546. *Requisiti della sentenza*: "1. La sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente o dal giudice estensore. [...]".

²⁶ Cfr. c.p.p., artt. 568-592.

²⁷ Cfr. c.p.p., artt. 593-605.

²⁸ Cfr. c.p.p., artt. 606-628.

²⁹ Cfr. c.p.p., artt. 629-647.

³⁰ Si noti la sobrietà *normata* dall'art. 523 c.p.p.: "1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni [...]. 2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare. 3. Il presidente dirige la discussione e *impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione*. 4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; *la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari*. 5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano. [...]". [I corsivi sono ovviamente miei].

co della requisitoria e dell'arringa finale - si ha un contenimento delle espansioni oratorie e delle esibizioni di *pathos*³¹.

Ovviamente, il *pathos* di cui si parla qui è, per esempio, quello che ha dato origine a *tòpoi* e proverbi famosi sugli avvocati e niente ha a che vedere con il fatto che *un processo penale è un evento linguistico per sua natura emotivamente carico*, come traspare perfino dalle registrazioni o addirittura - sia pure in modo opacizzato - dalle trascrizioni agli Atti³².

3. La prova si forma oralmente in Dibattimento

Come ha notato, tra gli altri, Mizzau 1998, l'interazione processuale è forse quella in cui trova maggior coerenza teorica e più concreta attuazione la teoria di Grice 1975 e 1989. Infatti il c.p.p. norma un dibattito che riflette il "*principio di cooperazione*"³³ conversazionale e le sue quattro "massime": *massima di qualità* (Non dire ciò che credi essere falso. Non dire ciò per cui non hai prove adegua-

³¹ Per dirla con Bice Mortara Garavelli 2001: 207-209: "Ciò che ha caratterizzato lo stile dell'oratoria forense dall'Ottocento agli ultimi decenni del Novecento è l'intrusione del *páthos* nel dominio del *lógos* e dell'*êthos*: anche l'esposizione di fatti e circostanze, anche le indagini e le illusioni sugli atteggiamenti, le inclinazioni, ecc. delle parti in causa erano intrise di *páthos*. [...] Il cammino dell'oratoria forense non è stato lineare: colpi di freno normativi e autoregolazioni hanno cercato di disciplinarne il tracciato. In ogni caso le scelte individuali hanno avuto il peso maggiore. Un cambiamento di impostazione, e perciò anche di stile, è stato determinato dalle regole del dibattito poste dal nuovo codice di procedura penale. Il cambiamento di stile si coglie sintomaticamente proprio nel punto per tradizione più caldo delle difese in Corte d'Assise, cioè nella fase finale del discorso. La perorazione appassionata, culmine della foga oratoria, lascia il posto a una severa, contenuta esortazione al Collegio giudicante, oppure all'enunciazione serrata e consequenziale delle conclusioni: tanto più persuasiva quanto più si presenta come l'esatto risultato di una dimostrazione coerente. [...] Questa «nuova eloquenza» [...] «si rende necessaria col nuovo codice di rito: ancora più stringata, anche in Corte d'Assise, perché rivolta ad un Giudice che ha visto la prova formarsi davanti a sé ed ha soltanto bisogno, dunque, di esposizioni logico-ordinatorie». È la rivincita del *lógos*, del rigore dimostrativo, sugli usi devianti dell'emotività.". Su questo cfr. anche il bel contributo di Mortara Garavelli 2003b. Naturalmente, tutti i linguisti sono ugualmente d'accordo nel riconoscere che in passato ci siano stati anche testi di grande efficacia e bellezza, ormai consacrati nella tradizione e nella letteratura di settore.

³² In Bellucci in preparazione si analizza un processo in cui *addirittura in Sentenza* si argomenta sullo stress emozionale della principale teste a carico e sulla gestione di tale emotività da parte, rispettivamente, dell'Accusa pubblica e privata, della Difesa e del Giudice, per stabilire il grado di attendibilità della testimonianza stessa.

³³ Grice 1975/1979: 204 "Questo scopo o orientamento può essere fissato fin dall'inizio (ad esempio, con la proposta iniziale di un argomento di discussione), o può evolversi durante lo scambio; può essere ben definito, o tanto indefinito da lasciare ai partecipanti una libertà di movimento assai considerevole (come accade nella conversazione occasionale). Ma a ciascuno stadio della conversazione *certe* mosse sono comunque escluse in quanto conversazionalmente improprie. Potremmo allora formulare un principio generale approssimativo che ci si aspetterà che i partecipanti (*ceteris paribus*) osservino, e cioè: il tuo contributo alla conversazione sia tale quale è richiesto, allo stadio in cui avviene, dallo scopo o orientamento accettato dello scambio linguistico in cui sei impegnato. Lo si potrebbe chiamare *principio di cooperazione*". Non entro qui nella questione delle *implicature conversazionali*, anche se l'applicazione all'interazione dibattimentale diventa interessante.

te); *massima di quantità* (Da' un contributo tanto informativo quanto è richiesto per gli scopi accettati dello scambio linguistico in corso. Non dare un contributo più informativo di quanto è richiesto); *massima di relazione* (Sii pertinente) e *massima di modo* (Evita l'oscurità di espressione. Evita l'ambiguità. Sii breve, evita la prolissità non necessaria. Sii ordinato nell'esposizione. In sintesi: Sii perspicuo).

Ad esempio, la *massima di qualità* viene addirittura codificata in relazione all'esame testimoniale nell'art. 198³⁴ e nell'art. 497 c.p.p.: "2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità giuridica e morale che mi assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza."³⁵ [...]". Questa dichiarazione giustamente non viene richiesta all'imputato, in nome del suo diritto a difendersi; tuttavia egli non può non rispondere o eludere in modo evidente le domande e, quanto meno, deve attenersi ad un'apparenza di veridicità e talvolta di veridicità dimostrabile³⁶.

Altrettanto rilevante, anche dal punto di vista linguistico, è la *massima di quantità*: il c.p.p. infatti più volte richiama alla concisione, dall'apertura del dibattimento³⁷ fino alla redazione della sentenza³⁸.

La *massima di relazione*, come prevedibile, vale perfino per gli interroganti: "L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici."³⁹ e, a maggior ragione, per gli interrogati.

L'adempimento della *massima di modo* - la "perspicuità" - è obiettivo di enorme rilevanza, ma anche di grande problematicità. Il suo raggiungimento dipende, in realtà, sia dalle intenzioni che dalle capacità del parlante.

L'incrocio fra queste massime fa sì che in Tribunale gli interroganti mettano in atto numerose strategie di controllo del discorso (comprese le interruzioni), che sarebbero considerate scortesie in una conversazione ordinaria. Essi, infatti, devono

³⁴ "1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono rivolte."

³⁵ Insisto nel continuare a segnalare che questa formula ha bassa leggibilità e comprensibilità per molti testimoni.

³⁶ Ovviamente, quando si parla di *verità* o *veridicità* è sempre sottintesa la restrizione: *processuale*.

³⁷ Cfr. c.p.p., art. 493, comma 1: "Il pubblico ministero espone *concisamente* i fatti oggetto dell'imputazione [...]". [Il corsivo è mio].

³⁸ Cfr. c.p.p., art. 546, comma 1, lettera e): [La sentenza contiene] "la *concisa* esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie [...]". [Il corsivo è mio].

³⁹ C.p.p., art. 496, comma 1.

evitare che vengano fatte dichiarazioni non ammesse o non pertinenti⁴⁰ e controllare che l'interrogato si attenga rigidamente e sinteticamente al tema proposto e, spesso, anche che non dica nulla più di quanto si sta cercando di fargli dire. D'altra parte questa specializzazione conversazionale può essere motivo di disagio per una serie di interrogati - anche in totale buona fede - che hanno come unico modello conversazionale quello della conversazione ordinaria.

La violazione di quanto delle massime citate è stato normato dal c.p.p. ovviamente comporta sanzioni⁴¹. La valutazione del grado di osservanza è affidata agli interroganti - magari mediante *contestazione*⁴² - e sopra tutti al garante per eccellenza, il Giudice: “Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni.”⁴³

Tuttavia, per ragioni evidenti, il rispetto del principio di cooperazione è quasi sempre solo formale nell'esame dell'imputato da parte dell'Accusa pubblica e privata e nel controesame dei testimoni citati dalla controparte o in altre aree di interazione decisamente conflittuali. Non ho qui lo spazio per affrontare le tante stra-

⁴⁰ Cfr. c.p.p., art. 194. *Oggetto e limiti della testimonianza*: “Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. 2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.”

⁴¹ Cfr. c.p.p., art. 207. *Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti*: “1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497, comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.” Cfr. anche *Codice penale* [c.p.], art. 372. *Falsa testimonianza*: “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

⁴² Cfr. c.p.p., artt. 500 e 516-522, in particolare art. 503: “[...] 3. [...] il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già depresso. [...] 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.”; si comprende così che in molti casi le contestazioni servono proprio per far passare determinati documenti dal fascicolo del pubblico ministero (e del difensore) a quello del dibattimento. [I corsivi sono miei].

⁴³ C.p.p., art. 496, comma 6. Cfr. anche art. 493, comma 4: “Il presidente regola l'esposizione introduttiva e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione”.

tegie messe in atto per mantenere almeno l'osservanza apparente del principio di cooperazione e delle sue massime in modo da evitare le sanzioni previste dalla legge: ad esempio, da parte degli interrogati la tattica del "non ricordo" - che esemplificherò più avanti - è una delle più produttive, accanto ad altre ancora più sottili e meno scontate.

Come abbiamo visto, nel rito vigente assume centralità assoluta il **contraddittorio fra le parti**, che hanno pari dignità nella ricerca, acquisizione e formazione della prova di fronte a un **Giudice terzo**, che deve essere persona fisica diversa dal GIP e che prima del dibattimento conosce solo i capi d'imputazione per cui l'imputato è sottoposto a giudizio.

L'acme processuale è costituito, appunto, dall'**esame incrociato**⁴⁴, in cui Accusa e Difesa - con argomentazioni contrapposte - sono impegnate a fornire progressivamente gli elementi di prova e valutazione dei fatti, su cui il Giudice fonderà il suo convincimento e il suo verdetto⁴⁵. L'esame incrociato è costituito dall'**esame diretto** - durante il quale una delle parti interroga un testimone o altro soggetto (imputato, imputato di reato connesso, consulente), di cui ha chiesto la citazione - e il **controesame**, in cui la controparte interroga a sua volta, evidentemente con il fine di controargomentare quanto emerso nell'esame diretto, di chiarire o di confutare la deposizione già resa⁴⁶ (o addirittura di screditare l'interrogato

⁴⁴ Cfr. c.p.p., art. 498. *Esame diretto e controesame dei testimoni*: "1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. [...]".

⁴⁵ Cfr. Madia 2003: 462 "Attraverso le tattiche studiate nella formulazione delle domande, le parti estraggono dal testimone o consulente o imputato il massimo di informazioni che questo può riferire in ordine ai fatti rilevanti del processo. Naturalmente gli interessi contrapposti delle parti tenderanno ad evidenziare quella parte di conoscenza del soggetto esaminato *funzionale alla propria tesi*. Proprio per questo motivo si ritiene che questo sia il sistema per raggiungere, da parte del Giudice, il massimo di conoscenza dei fatti di causa e quindi pervenire ad una decisione che sia la più prossima alla verità materiale. Dunque una verità processuale frutto di garanzie difensive e nello stesso tempo scevra dai germi devianti della ricerca solitaria della prova che il giudice, nel sistema inquisitorio, inseguiva vanamente." [I corsivi sono miei].

⁴⁶ L'art. 499 c.p.p. è citato spesso, in quanto norma le più importanti *Regole per l'esame testimoniale*: "1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. 2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. 3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. 4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona. 5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti. 6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per la contestazione."

stesso)⁴⁷.

Come abbiamo visto alla nota 46, l'art. 499 c.p.p. vieta, al comma 2, le *domande tendenziose* e, al comma 3, le *domande suggestive*; mentre le prime sono vietate in ogni caso, le domande suggestive sono invece ammesse: 1. nel controesame (in quanto è evidente che l'interrogato è meno aprioristicamente condizionabile dalla parte avversa e già legato da quanto ha ormai dichiarato in fase di esame; oltretutto, il controesame serve proprio per verificare e precisare quanto già emerso) o 2. se poste dal Giudice⁴⁸.

Si comprende facilmente che il diritto delle parti a chiedere che questa procedura venga rispettata e la superiore attività del Giudice di individuare e valutare le domande tendenziose o suggestive implicano *abilità che sono anche squisitamente linguistiche* (ad esempio nella valutazione di *inferenze* suggerite). D'altra parte, com'è noto, non è certo assente la strategia delle parti di porre domande suggestive, che si sa già che verranno sanzionate, e di predisporre alla riformulazione, perché tanto ormai il risultato che l'interrogato abbia recepito l'indicazione è già stato conseguito: ciò che viene detto *oralmente* può anche essere espunto, in certi casi, dalla *trascrizione* agli Atti, ma non può più essere eliminato dalla mente del destinatario e degli ascoltatori. Ci auguriamo di poter svolgere in un futuro prossimo uno studio più approfondito e più sistematico proprio su un corpus di domande sancite come *suggestive* o *tendenziose* anche in giudizio, in contrapposizione ad altre che si rivelano tali all'analisi riflessa del linguista ma che, almeno formalmente, passano inosservate nello svolgimento del processo.

In sintesi, il rito processuale vigente è notoriamente caratterizzato dall'**oralità** e dalla **dialogicità**⁴⁹.

Questo contesto normativo⁵⁰ regola l'**interazione**⁵¹ **asimmetrica**⁵² per eccellenza⁵³. Lo scambio in apparenza è rigorosamente diadico, anche se in realtà i

⁴⁷ Sul vasto ricorso processuale alle *fallacie argomentative* rinvio anzitutto ai tanti studi in proposito di Bice Mortara Garavelli.

⁴⁸ Infatti, in c.p.p.-com. si puntualizza: "2. *Domande vietate e suggestive*. Le domande nocive alla sincerità delle risposte sono quelle che tendono a condizionare, con ogni mezzo, la libera determinazione del teste; sono suggestive quelle domande che tendono ad offrire al teste la risposta sui fatti oggetto di esame e possono determinare deposizioni testimoniali artificiali e confezionate. Se per le prime il divieto è assoluto, per le seconde il divieto opera solo per la parte che ha chiesto l'esame, ma non si estende alla parte che è posta nelle condizioni di procedere al controesame, poiché la domanda suggestiva può fornire un utile contributo all'accertamento della credibilità del teste [...]. Si è invece ritenuto che il giudice, che è tenuto alla ricerca della verità sostanziale, non possa sottostare a questo divieto e quindi possa porre al testimone qualsiasi domanda, con esclusione di quelle ricomprese nell'ipotesi ex art. 499, 2° co., proprio per procedere ad una verifica della credibilità del teste [...]. Il divieto di porre domande suggestive non opera per la fase delle indagini preliminari [...]."

⁴⁹ Cfr. Bazzanella 2002a e c.

⁵⁰ Sull'esame dei Testimoni cfr., fra gli altri, Mortara Garavelli in stampa e Galatolo 2002. I due studi appena citati sono illuminanti sui *vincoli* imposti dalla normazione del *Giudizio*, prevista dal *Codice di procedura penale*, che rendono specifica la costruzione del contesto e lo sviluppo

destinatari veri dello scambio comunicativo sono, sempre, anzitutto il Giudice e, in seconda istanza, le controparti (senza considerare qui il caso di inserimento dei mass media). Il **formato conversazionale** è costituito generalmente da **coppie adiacenti**⁵⁴ di **domande**⁵⁵ poste da un rappresentante istituzionale e dalle relative **risposte** dell'interrogato. Le domande possono essere in forma chiusa sì/no, a risposta multipla o aperte, in forma assertiva, domande-coda⁵⁶. Il c.p.p. attribuisce all'interrogante il ruolo di **regista o figura-guida dell'interazione**⁵⁷, che ha l'enorme potere di decidere il tema da introdurre e il modo e la durata della sua trattazione oltre che di assegnare e delimitare il turno di parola⁵⁸, mentre, in teoria, all'interrogato spettano solo mosse deboli come le risposte. Ma il potere dell'interrogante si manifesta ancor più - come hanno notato tutti coloro che si

dell'interazione processuale, rendendola la *conversazione asimmetrica più rigida*. Tuttavia, sono d'accordo con Franca Orletti 2000: 27, quando osserva: "In particolare emergono una asimmetria di poteri nella gestione dell'interazione e una predeterminazione della sua organizzazione che sono in netto contrasto con la strutturazione interazionalmente gestita, definita momento per momento, su base locale, della conversazione. Tali modifiche strutturali non possono essere spiegate in termini rigidamente deterministici come un immediato riflesso dell'influenza di vincoli esterni estranei all'interazione ma sono piuttosto indice del lavoro interazionale attraverso cui gli interagenti si riconoscono in una determinata istituzione e ne ricostruiscono le caratteristiche strutturali. In un certo senso, si sottolinea, gli interagenti "fanno", costituiscono e ricostituiscono, con le loro pratiche comunicative, la stessa istituzione sociale." [I corsivi sono miei]. Cfr. soprattutto Boden-Zimmerman 1991 e gli studi che ne sono derivati; vedi anche Bellucci in preparazione.

⁵¹ Per una prima rassegna bibliografica, cfr. Caffi-Hölker 2002.

⁵² Cfr. Orletti 2000: 18, "si considera asimmetrica un'interazione sociale in cui un partecipante ha più potere interazionale degli altri" e p. 40: "È possibile tentare di classificare le interazioni asimmetriche ricorrendo a criteri esterni all'interazione stessa: si può parlare di disparità di potere interazionale dipendenti da questioni di personalità o di altre proprietà degli individui (capacità, conoscenza ecc.) o da disuguaglianza di potere sociale derivante da fattori come professione, status, ruolo istituzionale ecc. Un altro facile percorso per individuare una tipologia di interazioni asimmetriche può essere quello che si fonda sulle cosiddette cause dell'asimmetria. Si potranno distinguere, quindi, su questa base, asimmetrie di origine esogena, in quanto determinate da fattori sociali esterni all'interazione che ne condizionano l'organizzazione e l'andamento, e asimmetrie endogene o intrinseche derivate dalla distribuzione fra i partecipanti di mosse forti (iniziative) e mosse deboli (risposte). È evidente che non si tratta di due insiemi di fattori indipendenti." e *passim*.

⁵³ Cfr. *Riferimenti bibliografici* e la più distesa bibliografia contenuta in Bellucci in preparazione. In ambito internazionale si veda almeno Drew-Heritage 1992 e Gibbons 2003.

⁵⁴ Ma si tengano presenti anche i concetti di *sequenza-inserito* e di *rilevanza condizionata*.

⁵⁵ Come è stato più volte segnalato in letteratura, ma soprattutto come fanno tutti i giuristi pratici, le Parti, quando pongono delle domande, per lo più già si aspettano, o ricercano, una determinata risposta: la domanda è funzionale al fatto che in giudizio la "verità processuale" deve scaturire, appunto, dalle deposizioni di imputati e testimoni; anzi, ogni magistrato e avvocato conosce il rischio intrinseco di domande la cui risposta non sia prevedibile. Di conseguenza, l'analisi delle domande è di grande interesse anche da questo punto di vista.

⁵⁶ Cfr. anche Fele 1997: 148 e sgg., Galatolo 2002: 143-147, Gibbons 2003: 95-128.

⁵⁷ Cfr. almeno Orletti 2000: 18, "Il regista è colui che controlla il potere interazionale, ha, cioè, accesso a diritti [interazionali] negati agli altri partecipanti ed esercita un potere di controllo su ciò che gli altri fanno e sull'andamento dell'interazione"; cfr. anche pp. 18-26 e *passim*.

⁵⁸ Cfr. Adelswärd *et Alii* 1987.

sono occupati di interazioni asimmetriche - nella **struttura ternaria domanda-risposta-terzo turno**. Il **terzo turno** è una terza mossa - realizzata generalmente in forma assertiva, ma talvolta anche come domanda - compiuta dall'interrogante a fini di sottolineatura e messa in evidenza, di riformulazione (quasi mai neutra) o di commento. Fra l'altro, il terzo turno⁵⁹ ha anche la specifica funzione aggiuntiva di *controllo retrospettivo* del discorso e, per di più, senza necessità di cessione del turno, che spesso prosegue con l'introduzione di un'altra domanda⁶⁰.

Dunque, il formato del dibattito è costituito da **sequenze complementari** gestite dall'interrogante e **in Tribunale spesso si sommano e si intersecano vari tipi di asimmetria**, ma non si devono sottovalutare comunque i vari elementi e le diverse intenzioni e capacità individuali dell'interrogante e dell'interrogato, che possono influire, anche in maniera marcata, sull'andamento e sull'esito dell'interazione⁶¹.

Si comprende bene quanto, con il cambiamento di rito, sia cambiata anche la tipologia della complessa *competenza linguistica e comunicativa*⁶² richiesta al giurista pratico (magistrato o avvocato)⁶³. Ad esempio - ma la lista delle abilità necessarie potrebbe essere molto lunga - è aumentata esponenzialmente la centralità delle *tecniche di elicitazione e controllo*⁶⁴ del discorso dell'interrogato, visto che la prova deve formarsi oralmente in dibattito.

Così nuovi bisogni linguistici si sono sommati alla tradizionale assenza di formazione linguistica programmata ed omogenea dei giuristi pratici perico-

⁵⁹ La nozione nasce dagli studi sull'interazione in classe di Sinclair-Coulthard 1975 e Coulthard 1977, che distinguevano nell'*eliciting exchange* tre mosse: 1. *initiating*, 2. *response*, e 3. *follow up*. In seguito la sequenza domanda-risposta-terzo turno è stata rilevata ed osservata in italiano da molti autori e in diversi contesti interazionali. In ambito giudiziario, cfr. almeno Fele 1997: 170 e sgg., Orletti 2000: 42-44 e 45-71, Galatolo 2002: 138-139.

⁶⁰ Cfr. Fele 1997: 171 "In questo modo, la struttura dell'interscambio si presenta ulteriormente sbilanciata riguardo all'esercizio dei diritti nei confronti di uno solo dei parlanti, che in questo modo può esercitare la prerogativa di commentare quanto appena detto dal suo interlocutore senza che il diritto sia reciproco. Come dice Frankel: «[l']uso dell'opzione del terzo turno rappresenta in questo modo una forma di controllo sequenziale, in quanto consiste di una opportunità non reciproca per colui che inizia la sequenza di indicare il proprio orientamento rispetto all'informazione data da colui che risponde» (Frankel 1984: 156)."

⁶¹ Cfr. i vari studi in questo senso, a partire soprattutto da Linell-Luckmann 1991. Cfr., ad esempio, Orletti 2000: 40, "[...] anche asimmetrie di origine esogena devono, per avere effetto ai fini interazionali, essere ricreate e confermate e di conseguenza ricostruite nel corso dell'interazione, come pure le cosiddette asimmetrie endogene sono determinate dalle strutture sociali preesistenti all'interazione. Ricadiamo qui nel problema del ruolo del cosiddetto contesto esterno e distante nella strutturazione dell'interazione" e *passim*.

⁶² Sulla *competenza comunicativa* mi limito qui a rinviare a Berruto 2003: 66-71. Rinvio a Berruto 2002 per una rassegna degli studi di sociolinguistica italiana.

⁶³ Cfr., ad esempio, Madia 2003.

⁶⁴ Una rigorosa e significativa analisi degli atti di "controllo del discorso" - a partire dalla tipologia di Thomas 1989 relativa alla comunicazione asimmetrica - è in Mortara Garavelli in stampa, par. 3 e *passim*.

losamente delegata alla casualità del praticantato e dell'esperienza. Eppure stiamo parlando di quelli che anche nell'immaginario collettivo sono considerati i professionisti della parola per antonomasia, tanto da dare adito ad una ricchissima quantità di idiomatismi e proverbi: ancora oggi si dice "parla come un avvocato" di chi ha facilità di discorso. In realtà, tutti i linguisti che si sono occupati di linguaggio istituzionale, e in particolare di *linguaggio giuridico-giudiziario*, vanno coralmemente segnalando ormai da anni⁶⁵ una diffusa oscurità e assenza di linearità (in non pochi casi addirittura di agrammaticalità) dei testi prodotti in questo ambito, spesso associate ad una mancata consapevolezza delle dinamiche linguistiche e conversazionali che si attivano nelle interazioni giudiziarie. In questa sede, voglio affidare la "*sintesi diagnostica*" della situazione attuale non ad un linguista, bensì piuttosto ad un'autorevole fonte "di settore": il Vicepresidente del CNF-Formazione Avvocati Alarico Mariani Marini, che con lucida consapevolezza ha affermato⁶⁶:

- (3) È certamente banale osservare che l'attività dell'avvocato si fonda sulla parola detta e scritta. *Attraverso il linguaggio avviene la conoscenza dei fatti e la rappresentazione che ne è proposta in giudizio; il significato della parola è alla base della comprensione, della interpretazione e dell'applicazione della legge; attraverso il linguaggio è concepita e svolta l'argomentazione difensiva ed è costruito il testo dell'atto difensivo.* È meno banale constatare *che lo studio del linguaggio, dei rapporti tra linguaggio comune e linguaggio giuridico, dell'uso del linguaggio giuridico nella comunicazione forense non avviene nel corso degli studi universitari di giurisprudenza e non è sinora stato oggetto di studio da parte dell'avvocatura ai fini della formazione linguistica nelle professioni legali.* [...] I rapporti tra linguaggio e diritto hanno formato oggetto di studio soprattutto da parte di filosofi e linguisti, mentre l'interesse dei giuristi si è attestato esclusivamente sull'analisi del linguaggio del legislatore per la comprensione e l'interpretazione del significato letterale della legge. [...] È comunque sorprendente che non abbiano dedicato alcuna attenzione al linguaggio forense e ai testi difensivi coloro che ne sono gli artefici professionali [...] Il giovane avvocato sperimenta solitamente il primo approccio con il linguaggio del diritto in uno studio legale ove attraverso la pratica forense assimila le tecniche espressive usate nella redazione degli atti, e subisce una assuefazione a stili e forme trasmessi dalla esperienza dei colleghi anziani, che spesso resistono a revisioni critiche e al rinnovamento. Notevole è anche il linguaggio della giurisprudenza, in quanto l'avvocato è indotto ad utilizzare con gli argomenti giuridici dei testi giudiziari anche

⁶⁵ Si vedano gli scritti "romani" di De Mauro, Piemontese e Vedovelli e, ancor più nello specifico, di Mortara Garavelli, Sabatini, Fiorelli, Cortelazzo, ecc.; per quanto concerne gli studi fiorentini, cfr. Bellucci 1997a-b, Bellucci-Carpitelli 1997: 243-256 e *passim*, Bellucci *et Alii* 1998: 226-240, Bellucci in preparazione.

⁶⁶ In apertura della sua "Presentazione" degli Atti di un Convegno dal titolo esemplare *La lingua, la legge, la professione forense*, significativamente organizzato insieme all'Accademia della Crusca: Mariani Marini 2003a: IX-X. [I corsivi sono miei].

il linguaggio dei giudici, che a sua volta è generalmente il prodotto di una sorta di codificazione nelle massime di diritto pubblicate nei repertori ed oggi nelle banche dati giuridici. *Solo quando l'avvocato riesce ad aprire un varco alla sua libertà attraverso i condizionamenti del costume e della consuetudine nella costruzione del discorso e nella scelta delle parole, il linguaggio usato riflette, a volte anche inesorabilmente, la sua cultura, la sua capacità di ragionamento e di corretta architettura del testo e l'originalità del suo stile.*⁶⁷

O ancor più puntualmente:

- (4) Formare l'avvocato deve significare soprattutto sviluppare le capacità di affrontare nuovi problemi, di creare autonomamente nuove abilità, di organizzare il proprio aggiornamento continuo (capacità auto-formative), di consolidare e salvaguardare i valori dell'etica e della responsabilità sociale nella professione. [...]
Nel quadro di una formazione professionale dell'avvocato [...] *il linguaggio, l'argomentazione e il metodo* rappresentano *fondamentali aree di studio e di esercitazione*, tanto più qualificanti in quanto *ancora estranee all'insegnamento delle facoltà giuridiche*⁶⁸.

E non mi sembra affatto casuale che il Consiglio Nazionale Forense abbia istituito proprio nel 1999 - l'anno in cui è entrato in vigore il nuovo c.p.p. - il "Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati", che nelle sue attività formative, congressuali e editoriali⁶⁹ ha sempre dedicato uno spazio di rilievo alla componente linguistica⁷⁰.

Possiamo ricorrere, ancora una volta, a tutta l'esperienza e l'autorevolezza del Giudice Mario Garavelli per richiamare considerazioni speculari emergenti dal versante dei Magistrati:

- (5) Se guardiamo ora al grosso dell'*esercito togato* [...] vediamo punte avanzate e ordinate falangi di militi operosi che fanno della magistratura, checché ne dicano i suoi interessati detrattori, un corpo scelto nel gran mare della burocrazia italiana [...].
Un altro carattere distintivo riguarda la loro *formazione, che è ancora in gran parte autodidattica, sia sul piano deontologico che su quello delle competenze concrete*, sviluppate attraverso successivi esperimenti *in corpore vili*. Infatti la formazione pratica del magistrato è dominata dall'urgenza di mandarlo subito in trincea, per la cronica carenza di organico, e da una certa casualità, anche se sul piano teorico bisogna

⁶⁷ A maggior ragione, si vedano, nello stesso volume, i contributi dei linguisti: Francesco Sabatini, Bice Mortara Garavelli, Michele A. Cortelazzo, Piero Fiorelli.

⁶⁸ "Presentazione" a Mariani Marini-Paganelli 2003c: V-VI. [I corsivi sono miei].

⁶⁹ Compresa la co-direzione scientifica della rivista *Diritto & Formazione*.

⁷⁰ Rinvio sinteticamente alle numerose pubblicazioni del CNF-Formazione Avvocati, curate da Mariani Marini o da Paganelli (cfr. Riferimenti bibliografici); cito esplicitamente almeno la recente edizione Mariani Marini-Paganelli 2003.

doverosamente riconoscere che il Consiglio superiore ha fatto sforzi enormi, organizzando un'infinità di corsi formativi⁷¹.

O, entrando direttamente nello specifico linguistico:

- (6) Vi è infine una naturale (o innaturale, visti i risultati) tendenza alla verbosità che impastoiava molti provvedimenti e che, anche in questo, ci allontana dall'essenzialità che in genere caratterizza la scrittura dei giudici stranieri. Le motivazioni di certe sentenze e ordinanze sono di una prolissità intollerabile. [...] Il diluvio delle parole non risparmia un grandissimo numero di prodotti giudiziari, dove gli avvocati non sono da meno dei giudici, anzi in genere li superano in verbosità torrenziali. [...] Non dovrebbe essere dimenticato infatti, anche da questi scrittori troppo virtuosi, che entrambi i codici di procedura impongono la stringatezza delle motivazioni con formule inequivocabili («le questioni devono essere esposte *concisamente*») per cui la loro osservanza appare come una vera e propria violazione di legge⁷².

4. In un giro di danza fra parlato e scritto

Non ci soffermeremo, in questa sede, sulle caratteristiche linguistiche del nuovo rito sinteticamente indicate sopra, mentre vorrei richiamare l'attenzione sulla constatazione che, di fatto, nell'attuazione dell'intera procedura giudiziaria - compresa quella dibattimentale⁷³ - si hanno *continue alternanze fra oralità e*

⁷¹ Garavelli 2003: 45-46. [I corsivi sono miei].

⁷² *Ibidem*: 51-52.

⁷³ Sugli usi linguistici e retorici di settore si vedano anzitutto gli scritti di Bice Mortara Garavelli - e in modo particolare la sintesi organica di Mortara Garavelli 2001 - che unisce l'intelligenza e la precisione dell'analisi linguistica ad una profonda conoscenza dell'ambito giuridico-giudiziario. Ma cfr., ad es., anche Cattani 2003a: "Nei curricula scolastici di molte università (inglesi, statunitensi, australiane e persino giapponesi) sono regolarmente presenti corsi finalizzati a potenziare le capacità critico-valutative e le capacità dibattimentali degli studenti. [...] In Italia, manca una tradizione di esercitazione scolare al "ragionamento critico" e di preparazione al dibattito, come si ha invece nei paesi citati. [...] La rilevanza di un progetto incentrato sulla preparazione al dibattito è abbastanza ovvia (anche se, ribadisco, a questa ovvietà teorica presso di noi non fa seguito alcuna iniziativa operativa) e si riassume in tre punti: 1. Sviluppare una serie di capacità comunicative integrate: acquisire regole logiche e mosse retoriche, dare ascolto e avanzare proposte, valutare l'accettabilità o meno degli argomenti. 2. Addestrare ad elaborare rapidamente risposte critiche e controproposte. 3. Infine (finalità e beneficio di più vasta portata): preparare ad una partecipazione effettiva ai processi di una società democratica." (pp. 11-12) e "Obiettivo di una sana formazione è quello di creare persone consapevoli e libere, coscienti e autonome. Concretamente: persone in grado di pensare con la propria testa, capaci di sottoporre a collaudo queste loro elaborazioni, capaci di difenderle, capaci di valutare le elaborazioni altrui." (p. 9) e, altrettanto incisivamente, Cattani 2003b: 65-68: "[...] da noi manca una tradizione di teoria e tecnica del dibattito. [...] Mi sono sempre meravigliato che corsi del genere non fossero presenti a giurisprudenza o, comunque, in ambito forense, ed ho ipotizzato che queste cose venissero pitagoricamente insegnate in appartata sede. [...]. I dibattiti più utili infatti non sono quelli il cui proposito è di far sì che uno dei contendenti convinca il suo oppositore (ce ne rendiamo bene conto in ogni campagna elettorale e in ogni processo), bensì quelli sorretti dall'idea di consentire ad una terza parte (uditore o giudice) di giungere a più solide conclusioni a cui diversamente non potrebbe pervenire.".

scrittura, con connesse implicazioni sulla competenza linguistica richiesta a diversi soggetti⁷⁴.

Si trasforma in testo trascritto o sintetizzato in forma scritta la piena e variegata oralità dialogica di telefonate e conversazioni intercettate, di interrogatori fatti e dichiarazioni rese nella fase delle Indagini preliminari o nell'Udienza preliminare, ma anche quella del Dibattimento processuale, che oltretutto ha come base di partenza il "Fascicolo per il dibattimento" e il "Fascicolo del pubblico ministero"⁷⁵. Ciò che ha validità giuridica, ciò che rimane a memoria e consultazione futura, ciò su cui si preparano di udienza in udienza le parti⁷⁶, ciò che verrà citato nelle *Motivazioni della sentenza* e su cui eventualmente si farà appello o ricorso, è sempre ed esclusivamente *parola scritta*⁷⁷.

Tutta questa *memoria scritta* irrompe - insieme ad altri *testi nati in forma scritta* (perizie, verbali di sopralluogo, ecc.) - nel processo, condizionandolo fortemente. Tanto per fare un esempio: nel nuovo rito, come abbiamo detto, una delle abilità richieste alle parti è quella di far acquisire agli Atti la documentazione scritta che serve a ciascuna. Analogamente, gran parte degli esami e dei controesami sono preparati e regolati attraverso documenti scritti: basti pensare alle tante contestazioni fondate su verbali; né è raro il caso che siano proprio dei verbali o altra documentazione scritta, inserita nel fascicolo del pubblico ministero e del difensore, a condizionare le domande e lo sviluppo argomentativo del dibattimento e a consigliare addirittura l'esercizio o la rinuncia del diritto di controesame.

Anzi, aggiungerò una precisazione apparentemente banale, ma densa di pesantissime conseguenze pragmatiche: in ambito giudiziario, nella maggior parte dei casi tutto si trasforma ancora in *parola cartacea*! Come sanno bene gli Addetti ai lavori e come ha imparato a sue spese chiunque voglia interessarsi di linguistica giudiziaria, occuparsi di processi vuol dire quasi sempre affrontare quintali di carte polverose, i cosiddetti "faldoni": fascicoli enormi e non sempre completi. Giuristi pratici e studiosi sono costretti a muoversi in quella scarsa consultabilità e difficoltà di raffronto, sono condannati a plurime e noiose sfogliature alla ricerca di qualcosa che ad una prima lettura lineare non era sembrato particolarmente rilevante e che invece tale si rivela dopo un'analisi riflessa o che serve recuperare per

⁷⁴ Fortunatamente, ormai gli Studiosi e i Centri di ricerca che hanno assunto a tema specifico il parlato (e la variazione diamesica) sono talmente tanti che rinuncio ad ogni citazione: rinvio, per una sintesi, agli importanti contributi in Albano Leoni *et Alii* 2004 e alle relative bibliografie. Va notato però che, proprio negli ultimi tempi, la Comunicazione Mediata dal Computer è diventata occasione di "rilancio" del confronto fra *oralità e scrittura*: mi limito qui a segnalare i contributi stimolanti, per quanto diversi fra loro, di Berruto in stampa e di Albano Leoni in stampa (ringraziando gli autori per averli messi a mia disposizione).

⁷⁵ Cfr. par. 2, p. 75-76.

⁷⁶ Non si dimentichi, fra l'altro, che spesso il processo si distende in un arco di tempo lungo, a volte lunghissimo.

⁷⁷ Sulla differenza fra parola detta, parola scritta e parola digitale, mi limito qui a rinviare - per ragioni di pertinenza specifica - a Benedetti *et Alii* 2000.

un ragionamento argomentato: per non scoraggiarsi bisogna essere sorretti da forti motivazioni⁷⁸. Se nel terzo millennio quei *faldoni* fossero *sistematicamente* completati da supporti digitali, quanto ne guadagnerebbe l'attuazione della giustizia, la qualità del lavoro dei giuristi pratici e degli studiosi?⁷⁹ Non solo: nell'arco di questi anni mi sono imbattuta più volte in fascicoli in cui c'erano parti mancanti, sicuramente perché nella consultazione in archivio qualcuno le ha spostate (in qualche caso forse perché ha anche ritenuto che portarsi via delle pagine fosse più pratico che fotocopiarle). Nei casi che ho visto non credo proprio che ci fosse malafede, ma se la resa digitale - ancora o in fase di sperimentazione o lasciata all'iniziativa di singoli - diventasse obbligatoria, anche la cancellazione di alcuni diventerebbe un po' più difficile. Certo, è innegabile che se il nostro Paese non investe di più e meglio su una delle sue massime Istituzioni - e non entro qui nell'ambito di discussioni politiche sul settore Giustizia, che pure non dovrebbero vedere disinteressato alcun cittadino della Repubblica - gli studi di tutti in gran parte si vanificano o rischiano di rimanere inevitabilmente accademici (anche nel senso migliore del termine).

Prima di passare all'esemplificazione del mio discorso, vorrei premettere qualche considerazione generale, per facilitare la lettura degli stessi esempi.

Anzitutto, l'ovvia impraticabilità di un' *analisi intonativa*⁸⁰ con materiali tratti da Atti scritti riduce l'osservazione esclusivamente ai dispositivi morfosintattici e allo sviluppo testuale e conversazionale. Per di più, le trascrizioni non rendono

⁷⁸ Si arriva al ridicolo: anche superando le - inaccettabili! - difficoltà di accesso per fini di studio alla documentazione, per fare ricerca in ambito giudiziario bisogna disporre di uno studio o di una casa enormi!

⁷⁹ Cfr. Pascuzzi 1995 e Pascuzzi 2002a: 165 "Se in altre esperienze l'esistenza di pubblicazioni (di fonte pubblica e/o privata) contenenti le pronunce giurisprudenziali per esteso rappresenta un elemento distintivo del sistema (si pensi agli Stati Uniti) non altrettanto può dirsi per il nostro Paese (dove i precedenti editi sono solo una piccola parte del totale e dove largo successo hanno i Massimari). Probabilmente non è un caso che il CED della Cassazione (per una scelta compiuta agli inizi degli anni '70) diffonda le massime e non i testi completi delle sentenze. Ma lo scenario sta rapidamente cambiando. Editori privati hanno cominciato a pubblicare CD-ROM contenenti il testo completo delle sentenze della Cassazione civile degli ultimi 10 anni. Oltre alle riviste *on line* [...], lo stesso sito della Corte di Cassazione [www.giustizia.it/cassazione/index.html], (ancorché in maniera episodica) pubblica in maniera integrale i testi delle sentenze, oltre che della Corte Costituzionale, della stessa Corte di Cassazione ritenute più significative. Per inciso, si può notare che i testi sono preceduti dai c.d. neretti ma non dalle massime relative al provvedimento pubblicato.". Cfr. Anche Mariani Marini-Paganelli 2003: 523-565. Parlando di informatizzazione, mi pare indispensabile segnalare almeno le attività dell'Istituto di Teorie e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG - Istituto del CNR) di Firenze e di alcuni settori dell'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e del Dipartimento di Linguistica di Pisa [i quali ultimi operano con procedure informatiche che ruotano attorno al DBT di Eugenio Picchi]. Anche se, come prevedibile, è assai più avanzata l'informatizzazione giuridica che quella giudiziaria. Ma su questo cfr. anche Bellucci in preparazione.

⁸⁰ Cfr. Voghera 1992, Lepschy *et Alii* 1997, Cresti 2000, Scarano 2003, Albano Leoni *et Alii* 2004 o altri studi sul parlato; per una rassegna cfr. Albano Leoni 2002, in particolare p. 283, e Albano Leoni in stampa.

conto, se non in maniera minimale e indiretta, di *interruzioni e sovrapposizioni* - strumenti fondamentali di controllo del discorso - e ancor meno di *pause, esitazioni e silenzi*⁸¹, che in Tribunale assumono un peso ben diverso da quello della conversazione ordinaria e che certamente influiscono nella valutazione degli interrogati da parte del giudice e delle parti.

Detto questo, forse anche un solo esempio di interazione dibattimentale basta a mostrare, ad esempio, l'altissima frequenza di ordini marcati, a partire dalle dislocazioni.

È esterno al mio obiettivo in questa sede affrontare i problemi, ancora non del tutto risolti, di definizione univoca di alcune categorie analitiche⁸². Tutte le alternanze - come *dato-nuovo*⁸³, *tema-rema* e/o *topic-comment*⁸⁴ - negli ultimi anni hanno visto proliferare studi di approfondimento di grande interesse, anche se resta irrisolto il problema della divergenza di approccio teorico, per cui mi limito qui ad adottare la terminologia di Andorno 2003⁸⁵, pur sapendo che in questo modo oscuro un dibattito aperto.

Ciò premesso, mi preme segnalare da subito l'esigenza giudiziaria di trasformazione *puntuale* di informazioni nuove (relativamente al contesto del dibatti-

⁸¹ Cfr. Augieri 1994, Banfi 1999 e Bazzanella 2002b.

⁸² Dobbiamo ancora a Monica Berretta una ricognizione sintetica ma sistematica: cfr. Dal Negro-Mortara Garavelli 2002, "Ordini marcati dei costituenti maggiori di frase: una rassegna (1995)": 149-200. Berretta apre proprio sottolineando che "La bibliografia sulle nozioni di tema/rema, dato/nuovo e in genere sull'organizzazione dell'informazione nell'enunciato e sui suoi riflessi nell'ordine dei costituenti è oggi tanto ampia quanto, almeno in prima lettura, divergente e confusa" e propone "una sistematizzazione della materia che [...], dato l'oggettivo intreccio di dimensioni diverse, rischia di essere trattata in modo frammentario, in prospettiva ora sintattica, ora pragmatica, ora tipologica e altro", inserendo la sua trattazione "in una considerazione latamente definibile come funzionale della sintassi, basata sull'idea di una non autonomia, o meglio non totale autonomia, della sintassi rispetto alla pragmatica: l'ordine dei costituenti di frase è visto come rispecchiamento, sia pure mediato da regole morfosintattiche, dell'articolazione dell'informazione nel discorso." (pp. 149-150). Ma cfr. anche, *ibidem*, pp. 201-253.

⁸³ Questa categoria, com'è noto, è la prima ad essere problematica e, a partire dalla definizione psicologica di Chafe 1976 fondata sul parametro dell'attivazione nella MBT [memoria a breve termine] ma in correlazione con il parametro dell'identificabilità, appare comunque legata ai contesti. Accetteremo qui la definizione di Andorno 2003: 37, "È normalmente definito come dato un referente già presente nell'universo di discorso al momento considerato, mentre è nuovo un referente nel momento in cui viene introdotto per la prima volta nel discorso.". Vedi anche Lombardi Vallauri 2000: 13-26.

⁸⁴ Notoriamente con *topic* si designa l'elemento a proposito del quale si fa una predicazione (*comment*) e che può sostituire la variabile nel costrutto *quanto a x o per quanto riguarda x*: cfr. Andorno 2003: 73-76. In questa sede userò le opposizioni *tema-rema* e *topic-comment* come sinonimiche, senza entrare nella discussione su distinzioni poste da autori diversi. Ad esempio, Per una distinzione fra *tema* e *topic* relativi al *frame* a cui si applica la predicazione, cfr. Dik 1978: 132-149 o studi successivi. Dik *et Alii* 1980 definiscono *topic* il tema connesso sintatticamente con la frase, *tema* il cosiddetto "tema libero". Una ricognizione critica delle posizioni di Dik è nella già citata rassegna di Monica Berretta e in Andorno 2000.

⁸⁵ Ma cfr. anche Andorno 2000.

mento) in informazioni acquisite (sempre in relazione allo stesso contesto): ad esempio, ciò che è nuovo per il giudice non è detto lo sia per le parti né per l'interrogato o, viceversa, per un testimone può essere nuovo tutto ciò che è stato acquisito nella parte precedente del dibattimento. Non solo: il contrasto argomentativo fra interrogante e interrogato può concentrarsi proprio sui gradi di "novità" e sulla diversa salienza da attribuire ai singoli elementi. È constatazione obiettiva che nell'interazione giudiziaria queste dicotomie diventano strumenti di gestione della *salienza informativa* che si vuole conferire a determinati elementi e non di rado le argomentazioni contrapposte giocano proprio sul *diverso grado di prominenza* attribuito agli stessi elementi. Di conseguenza, in Tribunale, il **ricorso agli ordini marcati o non lineari e a meccanismi di topicalizzazione o di focalizzazione**⁸⁶ non solo è particolarmente frequente, ma ha anche funzioni argomentative, conversazionali e pragmatiche rilevanti. Infatti, la cooperazione o il conflitto puntuale fra interrogante e interrogato - ma più generalmente il contraddittorio fra le parti - spesso riguarda proprio la *progressione tematica*, per cui i parlanti cercano di agire, ciascuno con i propri obiettivi, sul **dinamismo comunicativo**⁸⁷ e sulla struttura informativa degli enunciati. Diventa così analiticamente proficuo recuperare le categorie di *topic di frase* e *topic discorsivo*⁸⁸ e le distinzioni tra *focus* e *background*⁸⁹ e, a livello testuale⁹⁰, tra *background* e *foreground*⁹¹.

⁸⁶ Per una visione d'insieme cfr. Simone 1990, Berretta 1994 e Dal Negro-Mortara Garavelli 2002, Akmajian *et Alii* 1992, Bazzanella 1994, Sobrero 1993, Berruto 2000⁴, Renzi *et Alii* 2001², Ferrari 2003.

⁸⁷ Cfr. la definizione di Firbas 1987 in Sornicola-Svoboda 1991: 198: "Per grado di dinamismo comunicativo intendo la misura relativa in cui un elemento contribuisce allo sviluppo ulteriore della comunicazione. La distribuzione dei gradi di dinamismo comunicativo tra gli elementi della frase determina l'orientamento comunicativo di tali elementi e, in ultima analisi, l'orientamento comunicativo della frase stessa. Essa fa sì che la frase funzioni in una prospettiva particolare: determina la sua prospettiva funzionale." Cfr. anche Firbas 1992.

⁸⁸ Per la distinzione fra *topic* di frase e *topic di discorso* - cioè l'elemento che in genere (ma non necessariamente) viene introdotto inizialmente come *rema* ma resta poi *tema* unificante per più enunciati successivi - cfr. Givón 1983 e, in particolare, *ibidem*, "Topic Continuity in Discourse: an Introduction": 1-41.

⁸⁹ Cfr. anzitutto Smith 2003. Per una definizione sintetica, cfr. Andorno 2003: 81 "Dall'iniziale uso per designare il costituente portatore di picco accentuale, il termine 'focus' è passato ad indicare l'unità informativa, solitamente marcata da un picco accentuale, che porta l'informazione più rilevante dell'enunciato. In questa accezione, il focus è cioè l'elemento che realizza il massimo grado di "dinamismo" comunicativo [...]. La porzione di enunciato che non è in focus è detta *background*. Il focus informativo [...] è identificabile attraverso il test dell'interrogazione: costituisce il focus di un enunciato la porzione intorno a cui verte l'interrogativo immaginario cui l'enunciato risponde. Benché vi sia una correlazione fra focus e picco accentuale, nel senso che il costituente accentato di un enunciato fa normalmente parte del focus, ovvero il focus comprende di solito il costituente accentato, queste due entità non sono coincidenti." Com'è noto, non mancano definizioni diverse di *focus* e ancor più problematico è il rapporto fra *topic* e *focus*. Una bella ricognizione del concetto di *focus* è in Brunetti 2003, con ampia bibliografia. Osservazioni originali - a partire dall'interpretazione chomskyana della focalizzazione come struttura operatore-variabile - sono in Manzini-Savoia in stampa, par. 2.9 "Teoria dell'accordo", in cui, ad esempio, al par. 2.9.2 si conclude che "l'accordo di tipo re-

Fra l'altro, in dibattito, questi procedimenti complessi si organizzano anche in *sequenze complementari strutturate* - che talvolta superano la coppia adiacente domanda-risposta [o domanda-risposta-terzo turno⁹²] - in quanto finalizzate allo sviluppo e al completamento di unità conversazionali processualmente rilevanti. Mi riferisco alle sequenze, che possono avere varia lunghezza, fra l'introduzione di un determinato *topic di discorso giudiziario* e il momento in cui l'interrogante lo considera esaurito (o lo lascia cadere per introdurre un altro connesso o indipendente o addirittura vi rinuncia perché l'interrogato riesce a evitare o spostare il *topic*).

Ed è forse in questo stesso ambito pragmatico che si collocano i frequenti sfruttamenti intensivi di **inferenze** e **presupposizioni**⁹³, ovviamente gestiti con grado diverso di consapevolezza linguistica.

Più in generale, vorrei sottolineare che l'*asimmetria interazionale* del dibattito è data anche dall'enorme *potere di controllo proprio del dinamismo comunicativo* che il c.p.p. e il formato conversazionale del dibattito attribuiscono all'interrogante. A questo si aggiunge poi l'*asimmetria di saperi* di tutti i tipi, compreso quelli procedurali.

Ciò nonostante, molti interrogati - talvolta anche con gradi bassi di scolarizzazione - risultano comunicativamente molto abili a tutti i livelli e comunque,

ferenziale [fra soggetto e verbo] si può associare sia all'interpretazione focalizzata che a quella topicalizzata, e non presenta quindi aspetti problematici per la teoria. D'altro lato l'accordo parziale si combina solo con l'interpretazione focalizzata; quindi la restrizione di cui la teoria deve tener conto è che la combinazione della flessione nominale del verbo con soggetti a denotazione plurale è ristretta al caso in cui questi ultimi sono focalizzati.”.

⁹⁰ Cfr., in modo particolare, l'esemplare analisi di testi normativi di Mortara Garavelli 2001: 55-152, e le pp. 86-106 espressamente incentrate su “L'ordine delle parole e delle frasi”, cfr. anche, *ibidem*, p. 56, n. 56: “Delle strutture sintattiche si occupa la “grammatica della frase”; delle strutture discorsive [...] si occupa la “grammatica del discorso”, cioè lo studio delle regole “interfrastiche”. Queste sono le regole che vigono tra le frasi quali costituenti di un'unità (*testo/discorso*) di livello superiore alla frase, e che riguardano principalmente le relazioni intratestuali o cotestuali (instaurate mediante connettivi, ellissi, anafore, deissi testuale), i rapporti fra le produzioni verbali e il contesto, i collegamenti tra le unità di contenuto (distribuzione dell'informazione secondo le categorie di *dato/nuovo*; progressione tematica e continuità del *topic* testuale, ecc.), l'organizzazione del discorso dal punto di vista comunicativo.”. Per una rassegna bibliografica della linguistica testuale, cfr. Ferrari-Manzotti 2002.

⁹¹ Le frasi che concorrono alla realizzazione della funzione specifica di ciascun tipo di testo e che ne seguono il principio strutturante sono dette *frasi di foreground*, mentre quelle che assolvono a funzioni complementari e non sono improntate dal principio strutturale del tipo di testo sono dette *frasi di background*. Cfr. Andorno 2003: 95, “L'opposizione background/foreground [...] è di interesse linguistico, e non solo stilistico o semiotico, perché trova riscontro a livello espressivo in alcune regolarità morfosintattiche.”.

⁹² Anche nei pochi esempi qui riportati, abbiamo occorrenze di terzi turni che dimostrano con chiarezza quanto la neutralità del terzo turno sia solo apparente, a maggior ragione quando il terzo turno si presenta come riformulazione sintetica e contribuisce invece a mantenere l'interpretazione o il punto di vista dell'interrogante.

⁹³ Cfr. Andorno 2003: 121-138.

all'interno del corpus esaminato in questi anni, **l'insieme dei partecipanti al rito processuale dimostra inequivocabilmente quanto sia alta la possibilità di concorrere a costruire interazioni diverse sia pure con gli stessi vincoli di procedura e di formato.**

Ma ritorniamo alle intersezioni fra documentazione scritta e oralità del dibattimento, con un esempio⁹⁴ di interrogatorio determinato dalle precedenti acquisizioni scritte agli Atti:

- (7) **P.M.:** riprendiamo il discorso delle telefonate ritornando brevemente indietro, perché eravamo giunti già alla giornata e al tardo pomeriggio del 15.
Vorrei ritornare indietro per fare a Bianchi una domanda, che riguarda temporalmente la tarda serata del 14 quando Lei⁹⁵ e la Cioni⁹⁶ dopo cena vi eravate già separati.
Ricorda Lei⁹⁷ se ha ricevuto verso le ore 21-21.15 sul cellulare⁹⁸ una telefonata della Cioni?

⁹⁴ In questo e nei successivi esempi, incoerenze ed errori grafici e ortografici sono dell'originale, che riproduco fedelmente.

⁹⁵ Come avevamo anticipato nel par. 3, parlando di "apparenza diadica", nell'esame dibattimentale è sempre determinante la compresenza di destinatari di doppio livello: il giudice (destinatario sostanziale) o altra parte processuale, per un verso, e, dall'altro, l'interrogato, che talvolta si riduce a destinatario apparente. Questa bipolarità in Tribunale spesso emerge fino a raggiungere la formulazione linguistica superficiale, provocando frequenti alternanze (anomale in altri contesti). Anche in questo caso, il PM finora si era indubbiamente rivolto al giudice, come si vede anche dall'uso del plurale (*riprendiamo, eravamo giunti*), con cui si vuole sintetizzare un "punto di arrivo processuale", per inserirvi poi una ripresa argomentativa (*vorrei ritornare indietro per*). L'identità del destinatario vero - anche nell'assenza di indicazioni sugli altri codici semiotici che caratterizza le trascrizioni - è confermata dal ricorso a scelte stilistiche di alta frequenza nell'interazione dibattimentale fra giuristi: *ritornando brevemente indietro, tardo pomeriggio, riguarda temporalmente la tarda serata del*. Il *Lei* marca un brusco cambiamento di indirizzo al destinatario delle domande: l'imputato.

La natura intensamente dialogica - per cui la progressione tematica si realizza attraverso la successione serrata, spesso molto frammentata, magari con sovrapposizione - spiega perché si abbia la minuscola iniziale nella trascrizione dei turni. La maiuscola di *Vorrei* e *Ricorda* segnala l'interpretazione anche da parte del trascrittore di "uscita" e "rientro" del PM nelle domande dirette all'imputato. Il trascrittore era stato evidentemente ancora incerto in prima battuta, tant'è vero che ha registrato con la minuscola iniziale il *riprendiamo* del turno iniziale, in cui il PM marca anche una variazione tematica. La grafia *Lei* con la maiuscola iniziale, regolarmente usata negli Atti di questo processo (anche per il pronome senza uso appellativo), alla lettura risulta stilisticamente marcata, proprio perché si riproduce un'interazione *orale*, per quanto alta sia la formalità del contesto situazionale.

⁹⁶ È il cognome della donna, il cui omicidio costituisce l'oggetto del giudizio.

⁹⁷ In forma scritta questo "attacco" sembra quasi di sapore letterario, mentre qui è evidente la funzionalità della ripresa, in posizione marcata, del *Lei* non accessorio dopo l'inserito precedente che si è incuneato nella struttura interazionale Domanda-Risposta e, in particolare, dopo la commistione precedente fra domanda indiretta e diretta: in Tribunale le domande devono essere inequivocabilmente dirette e l'appellativo si aggiunge alla persona del verbo per sottolineare la ripresa dell'esame del testimone.

IMPUTATO: non la ricordo⁹⁹.

P.M.: la ricorda?¹⁰⁰

IMPUTATO: non la ricordo questa telefonata¹⁰¹.

P.M.: però¹⁰², siccome risulta dai tabulati¹⁰³, che sono già acquisiti¹⁰⁴, risulta che ci fu una telefonata di 15 secondi in partenza dalla Cioni e diretta al suo cellulare.¹⁰⁵ Quindi la Cioni alle 21....¹⁰⁶.

⁹⁸ In questo caso l'ordine marcato serve per mettere in evidenza orario e telefono su cui è arrivata la telefonata, che è il nuovo tema argomentativo.

⁹⁹ Come avevo già anticipato parlando delle massime di Grice e come fanno bene tutti gli Addetti ai lavori, la dichiarazione di *non ricordare* è la strategia adottata con maggior frequenza dagli interrogati per sfuggire all'obbligo di rispondere - imposto dal c.p.p. - senza fare affermazioni pericolose per se stessi o per altri che si vogliono proteggere. In più, il *non ricordo* è l'affermazione più facile da ritrattare, in tutto o in parte. Su questo, cfr. anche Bellucci in preparazione e Galatolo 2002: 149-150.

In questo caso la risposta sembra quasi "suggerita" dall'apertura della domanda adiacente del P.M., che avrebbe potuto essere fatta direttamente: *Lei ha ricevuto...?* In realtà, nella parte di interrogatorio omissa, il PM ha già capito che è questa la strategia assunta dall'interrogato e vuole farla emergere come forma di "reticenza" e giungere a sanzionarla.

¹⁰⁰ Ecco un esempio di *terzo turno in forma di domanda*: l'imputato ha già dichiarato di non ricordare e la ripetizione della domanda ha funzione di commento, in quanto serve esclusivamente a sottolineare le risposte e a rafforzare inferenzialmente negli altri ascoltatori il sospetto di reticenza.

¹⁰¹ Si noti che il PM aveva ripetuto la domanda in forma chiusa, ma l'imputato non si limita alla profrase *no* e risponde distesamente. Anche qui la dislocazione ha funzione di messa in evidenza del ribadito *non ricordare* e di conseguente riduzione a glossa de "la telefonata". Come ho detto, gli ordini marcati in dibattito sono talmente frequenti che da ora in poi eviterò di segnalarli: sono autoevidenti per numero di occorrenze, ma anche per funzionalità.

¹⁰² Sabatini 2003b: 10-11 aveva già notato, a proposito di *ma* all'inizio di enunciato, che "nella comunicazione reale il primo segmento, la prima frase è sottintesa perché è nella situazione, è nella conoscenza o semiconoscenza del ricevente oltre che del parlante, e quindi quell'informazione precedente viene ricostruita per inferenza.". In questo caso bisogna tener conto anche del fatto che si tratta di una interazione dialogica, per cui la congiunzione avversativa *però* è legata, per contrapposizione, all'enunciato precedente dell'imputato, anche se c'è passaggio di turno. Questi usi sono particolarmente frequenti nelle interazioni dibattimentali, proprio perché la controargomentazione - a meno che il teste non sia a favore - è strutturalmente pervasiva.

¹⁰³ A questo punto si comprende perché il tema del contendere non potesse oltrepassare il *ricordare*: la telefonata è documentata dai tabulati telefonici e quindi incontrovertibile.

¹⁰⁴ È sottinteso, perché contestualmente definito, *agli Atti*.

¹⁰⁵ Il trascrittore inserisce un punto, probabilmente perché in difficoltà nel rendere l'articolazione del parlato. Cerca di rendere così una intonazione conclusiva? Interpreta come incassata *Siccome... acquisiti?*, che segnala con virgole e non con meno ambigue lineette? Le domande restano aperte. Fin dall'inizio della ricerca vado segnalando che il *ventaglio interpuntivo* - anche al di là di errori strumentali di digitazione - risulta ridotto e mal dominato in tutta la documentazione scritta del corpus esaminato in questi anni; un'analisi sistematica sarà condotta da Maria Palmerini nella sua Tesi di Dottorato. D'altra parte è constatazione evidente che anche a livelli di scolarizzazione alta incontriamo, sia pure in gradi diversi, lo stesso problema, per cui sembra opportuno rinviare trascrittori e docenti della scuola di ogni ordine e grado al pratico e puntuale Mortara Garavelli 2003a; cfr. anche Cresti-Maraschio-Toschi 1992 e Ferrari 2003.

¹⁰⁶ Ho già notato più volte che i puntini nelle trascrizioni giudiziarie - che vanno da due a sei - sono un segno interpuntivo, per così dire, *passapartout* e quindi quanto mai enigmatico. In questo

IMPUTATO: al mio cellulare?¹⁰⁷

P.M.: sì, al suo cellulare¹⁰⁸.

IMPUTATO: no, non me la ricordo. Comunque non escludo che sia stata fatta, se è segnata nei tabulati...¹⁰⁹.

P.M.: il contenuto di questa telefonata se lo ricorda?¹¹⁰

IMPUTATO: non me la¹¹¹ ricordo.

P.M.: come mai la Cioni sentì il bisogno alle 21 di chiamarla?¹¹²

IMPUTATO: Ma¹¹³ io penso perché quando io andavo via dalla Anna¹¹⁴ Lei mi telefonava la sera spesso.¹¹⁵

caso, i quattro puntini sembrerebbero segnalare l'interruzione provocata dalla domanda dell'imputato trascritta al rigo successivo (magari anche in sovrapposizione, almeno parziale). Fra l'altro, le interruzioni da parte degli interrogati sono più frequenti di quanto normalmente si creda. Analogamente, vorrei osservare che - se è unanimemente rilevato da tutti quanto siano frequenti nel parlato degli interrogati riprese dal parlato degli interroganti - è altissima anche la frequenza di ripresa inversa, sia con funzioni di controllo discorsivo, sia per la necessità procedurale di acquisizione puntuale. Il *livello locale* dell'interazione in tribunale è di grande rilevanza, anche se ovviamente non può essere decontestualizzato dal *livello sequenziale*.

¹⁰⁷ Questa domanda è quasi *un terzo turno dell'interrogato* - inserito nella coppia adiacente domanda-risposta - in quanto la mossa dell'imputato sembra servire anzitutto a distanziare la risposta e contemporaneamente a esibire che ciò di cui si sta parlando non è affatto scontato ed ha bisogno di essere recuperato in memoria.

¹⁰⁸ In questo caso il PM non si limita alla profrase *sì* proprio per l'importanza dell'elemento locale (fra l'altro sarebbe interessante poter verificare i contorni intonativi di *suo*). Altrettanto farà l'imputato all'inizio del turno successivo.

¹⁰⁹ L'imputato non può evidentemente negare quanto documentato dai tabulati - si noti l'abilità del *non escludo* - ma, vero o non vero, può mantenere la risposta "non me la ricordo". In questo caso i tre puntini sembrano segnalare un profilo intonativo (conclusivo o sospensivo).

¹¹⁰ In un'interazione quotidiana sarebbe singolare fare domande sul contenuto di una telefonata ad un interlocutore che ha già dichiarato più volte di non ricordare di averla ricevuta, ma in questo contesto il PM persegue, come minimo, l'obiettivo di rendere sempre più palese e condivisa la sua presupposizione che l'imputato menta. In questi casi si sente tutta la mancanza dei dati para- ed extralinguistici (intonazione, ritmo e altezza, mimica, gestualità, ecc.).

¹¹¹ Il PM nel turno precedente ha cercato di far avanzare la progressione tematica - segnalata anche dalla dislocazione a sinistra - da "telefonata" a "contenuto della telefonata", ma l'imputato non lo segue e attraverso la ripresa anaforica con il clitico al femminile mantiene il primo tema.

¹¹² Il turno precedente conclude la domanda aperta al I turno da *Ricorda Lei se...* Il PM cerca allora di portare allo scoperto o in contraddizione l'imputato - peraltro, per quanto scarsamente istruito, comunicativamente molto abile - argomentando: qual è la giustificazione logica di una telefonata documentata dai tabulati in un orario e con implicazioni rilevanti a fini processuali?

¹¹³ In questo caso è dubbio se si tratti di un altro esempio del *ma* pragmatico di Sabatini o se non sia interiezione (*mah*), indicante "incertezza, perplessità, specie di fronte a una domanda cui non si sappia o non si voglia rispondere compiutamente" (Serianni: 371), come sembrerebbe confermare il contiguo "io penso". Solo il profilo intonativo potrebbe essere dirimente.

¹¹⁴ Com'è evidente, si tratta del primo nome della Cioni.

¹¹⁵ Basta un turno come questo per rendere evidente tutta la difficoltà del trascrittore nel rendere l'articolazione del parlato: l'assenza di ricorso a qualunque segno interpuntivo, perfino una virgola, dimostra una rinuncia totale.

P.M.: è possibile che abbia chiamato sul cellulare perché non aveva avuto risposta dall'utenza fissa? È una cosa possibile?¹¹⁶

IMPUTATO: sì, è possibile sì.¹¹⁷

P.M.: Lei alle 21.15 del 14 giugno poteva essere fuori casa?

IMPUTATO: sì, può darsi, sì perché era estate, sì.¹¹⁸

P.M.: allora riportiamoci al giorno successivo e cioè all'ora di cena a casa di sua mamma¹¹⁹. Tra le 19 e le 19.30 da casa della sua mamma Lei ha fatto delle telefonate a qualcuno?¹²⁰

IMPUTATO: sì. Riguardando gli atti, perché io non me lo ricordavo nemmeno, ho visto che ho fatto una telefonata a casa dei nonni di mia figlia Rita¹²¹.

P.M.: ha parlato con sua figlia?¹²²

IMPUTATO: non me lo ricordo se ho parlato con mia figlia perchè...sono passati...

P.M.: la durata della telefonata se la ricorda?¹²³

IMPUTATO: pochi minuti.¹²⁴

P.M.: sì, circa 3 minuti la durata della telefonata.¹²⁵

¹¹⁶ Il PM è costretto a passare all'argomentazione ipotetica (anche se solo l'intonazione ci potrebbe dire se l'inferenza suggerita è: "è probabile che..."). Comunque si comincia a capire perché l'elemento tematico "cellulare" - di cui finora si era solo intuito l'importanza - sia giudiziariamente rilevante.

¹¹⁷ Si noti l'abilità dell'imputato, che non utilizza la *si* come profrase relativa a tutto il contenuto dell'intero turno del PM, in quanto rimarca solo la restrizione epistemica della "possibilità".

¹¹⁸ Il PM è riuscito a fare il percorso argomentativo "tabulati-cellulare" *ergo* "l'imputato a quell'ora non era in casa". E si noti, ancora una volta, l'abilità dell'imputato che, nel momento stesso in cui è costretto ad ammettere, fornisce una spiegazione "innocente" - *perché era estate* - che però risulta marcata proprio in quanto *excusatio non petita*.

¹¹⁹ La selezione di *di sua mamma* in opposizione paradigmatica a *di sua madre* si configura come improvviso abbassamento di registro, fra l'altro marcato in diatopia dalla preposizione semplice (ma segue immediata riformulazione con preposizione articolata).

¹²⁰ Il PM - avendo ormai raggiunto il suo obiettivo - si ricollega alla parte precedente dell'esame, rispetto alla quale tutta la sequenza fin qui riportata costituisce una digressione tematica (un recupero). Si noti che, infatti, il PM apre ancora una volta con un plurale rivolto anche al giudice (e al resto dell'uditorio), per passare poi alla domanda diretta. Di nuovo, il trascrittore ne ha percezione ritardata, per cui riporta l'inizio di turno con la minuscola, ma poi segnala la transizione alla domanda diretta con un punto fermo e relativa maiuscola (ma senza "A capo").

¹²¹ L'imputato non ha la possibilità di negare, ma limita subito la portata della sua ammissione, ricollegandola alla lettura della documentazione già acquisita agli Atti e ribadendo che l'informazione trasformata in "dato" dagli Atti, in realtà era "nuovo" nella sua memoria.

¹²² Anche in relazione a questa seconda telefonata, il PM riprende indirettamente la progressione tematica puntuale - necessaria in dibattito, in cui tutto deve avere esplicitazione verbale precisa - da "telefonata" a "contenuto della telefonata" e di nuovo l'imputato ammette ciò che è già documentato, ma per il resto mantiene la strategia del "non ricordo".

¹²³ La dislocazione a sinistra rende evidente la progressione tematica a "durata della telefonata".

¹²⁴ Dichiarando la durata della telefonata, l'imputato potrebbe star ammettendo inferenzialmente che, di conseguenza, ricorda la telefonata, ma il PM non contesta esplicitamente la conclusione inferita, probabilmente perché già prevede il blocco dell'inferenza che infatti l'imputato farà nel turno successivo.

IMPUTATO: può anche darsi, se è segnata...¹²⁶

P.M.: ma non ricorda se ha parlato con sua figlia?¹²⁷

IMPUTATO: non ricordo perché è difficile a volte trovare mia figlia, a volte è fuori, a volte è giù al bar, perché d'estate dove abita lei è pieno di turisti e quindi non è sempre che la trovo.¹²⁸

P.M.: parlando sempre di telefonate, Lei ha dato più volte una spiegazione - e ora vorrei che lo ripettesse alla Corte - circa alcune telefonate che subito dopo il suo primo esame da parte della Polizia Giudiziaria Lei fece ai suoi familiari, cioè a sua figlia, alla Fini¹²⁹ e non so se ad altri.

Conferma di aver fatto queste telefonate ai familiari?¹³⁰

IMPUTATO: dopo che sono stato interrogato dalla Polizia?¹³¹

IMPUTATO: sì.¹³²

IMPUTATO: se ho fatto delle telefonate?¹³³

P.M.: sì.

¹²⁵ Qui il PM sottolinea con un terzo turno un'ammissione comunque rilevante, ma in questo caso l'imputato contrappone un *quarto turno* di restrizione, riportando l'interazione indietro: ribadisce il limite di ipoteticità e comunque sottolinea che non è stata fatta nessuna ammissione aggiuntiva rispetto ai tabulati. L'imputato, cioè, riesce qui a riportare l'esame ad una *routine* da conversazione quotidiana; cfr. Orletti 2000: 42-43, "Il potere di controllo sull'interazione proprio di questa posizione [il terzo turno] è accentuato dal fatto che chi la occupa è la stessa persona che darà poi inizio alla sequenza successiva. Lo spazio interazionale è per due turni consecutivi reso del tutto inagibile per il resto degli interagenti. L'interagente il cui turno è stato oggetto di commento si vede così preclusa ogni possibilità di reazione, a differenza di quanto avviene nelle conversazioni ordinarie, dove un commento può essere accettato o rifiutato ed essere esso stesso oggetto di commento."

¹²⁶ Come abbiamo anticipato, l'imputato blocca ogni potenziale inferenza dell'ammissione fatta al turno precedente, che riconduce di nuovo alla documentazione scritta, assegnando il limite di ipoteticità perfino a quest'ultima.

¹²⁷ Il PM, visto che non ha potuto raggiungere a pieno i suoi obiettivi argomentativi rispetto alla "durata", torna al "contenuto" della telefonata, però con il *ma* in posizione iniziale segnala che lui l'inferenza l'ha fatta (e probabilmente cerca anche di farla fare agli altri).

¹²⁸ L'imputato prosegue in modo ferreo la sua strategia dei "non ricordo", che ogni volta si sforza di giustificare, offrendone motivazioni non richieste: sa che deve controargomentare il fatto che probabilmente nessuno ci crede (e certamente non il PM).

¹²⁹ La Fini è la moglie dell'imputato.

¹³⁰ Qui c'è un'altra mossa importante del PM, che cambia argomento facendo riferimento *implicito* a **verbali scritti**: ed è a partire da questi che egli costruisce e struttura il suo interrogatorio.

¹³¹ L'imputato ha già capito che il PM si sta riallacciando a verbali, per cui, a sua volta, deve cercare di contenere il "danno" e, non a caso, è di nuovo lui che contropropone addirittura due domande al PM.

¹³² Qui abbiamo un esempio di un fenomeno che ha una certa ricorsività nella trascrizione agli Atti: *l'errore nell'attribuzione del turno*, documentato più volte nel corpus esaminato in questi anni (cfr. anche Bellucci in preparazione). In questo caso è evidente che la profrase *sì* è la risposta del PM alla domanda dell'imputato, ma non sempre l'errore di attribuzione è così innocuo.

¹³³ In realtà il PM ha fatto due domande in un turno solo: una implicita e indiretta (*Lei ha dato più volte una spiegazione [...] circa alcune telefonate*), l'altra - come da procedura - più puntuale e diretta e l'imputato dimostra di averlo capito, chiedendo se la domanda a cui deve rispondere è la seconda, peraltro preliminare e certamente meno pericolosa.

IMPUTATO: sì.

P.M.: per dire che cosa?

IMPUTATO: per dire che io già dai primi giorni, già **mi sentivo indagato, non come teste o come informato dei fatti, ma come indagato. Ero già pressato, dai primi giorni ero già pressato dalla Polizia perché pensavano** che io avessi fatto del male¹³⁴ a Anna Cioni quando io...

P.M.: Lei **si sentiva sospettato**...¹³⁵

IMPUTATO: certamente¹³⁶, quando io non ho mai fatto niente a Anna Cioni.

P.M.: e allora ha telefonato ai suoi familiari per fare delle raccomandazioni?¹³⁷

IMPUTATO: sì, per parlare che io ero... Che¹³⁸ **mi volevano incastrare**.

P.M.: si spieghi meglio, che cosa intende dire¹³⁹ con “mi volevano incastrare”?

IMPUTATO: che **mi volevano mettere di mezzo**, la Polizia con le domande a trabocchetto¹⁴⁰ che facevano....

P.M.: **nel verbale risultano sereni**, Lei ha sempre risposto le stesse cose.¹⁴¹

¹³⁴ Visto che si tratta di un caso di omicidio, l'eufemismo - che verrà ribadito nel turno successivo - è rilevante.

¹³⁵ Dal tema “telefonata” il PM è passato al “contenuto” e l'imputato sa già che le domande relative questa volta sono riscontrate da *verbali*, per cui mette in pratica una fallacia argomentativa - l'*argumentum ad hominem* - impegnandosi da subito a cercare di screditare l'operato della polizia per minimizzare la rilevanza di quanto messo a verbale. Si noti, fra l'altro l'esibizione di lessico e formulario giuridico da parte dell'imputato e, soprattutto, la riduzione, tutt'altro che secondaria, da *indagato* a *sospettato* operata dal PM in questo terzo turno: infatti l'imputato implicitamente ha avanzato un'insinuazione relativa alla tipologia dell'interrogatorio e cioè di essere stato interrogato come *indagato* quando non era tale; la questione, apparentemente risolta dalla riformulazione del PM, si ripresenterà molti più turni in avanti. I quattro puntini finali del turno dell'imputato quasi certamente segnalano l'interruzione da parte del PM, mentre i tre puntini alla fine dell'intervento del PM probabilmente segnalano un profilo intonativo conclusivo o sospensivo.

¹³⁶ *Certo* e *certamente* sono due profrasi molto utilizzate nei dibattimenti, talvolta - come in questo caso - abilmente selezionate per la maggiore pregnanza semantica rispetto a *sì*, dotata anche di forza argomentativa. Naturalmente l'imputato contrappone subito la sua dichiarazione d'innocenza rispetto ai sospetti.

¹³⁷ Il PM avanza nella sua progressione tematica, più rilevante di quanto possa sembrare, proprio per ciò che è a verbale e che è noto in quanto tale sia al PM che all'imputato.

¹³⁸ La maiuscola iniziale è probabilmente indotta dai puntini precedenti.

¹³⁹ Gli atti di controllo metalinguistico locale sono molto frequenti in sede processuale, proprio per la rilevanza legale di ogni affermazione. Fra l'altro, nel turno precedente l'imputato ha fatto una “mossa” forte - esplicitando un'accusa nei confronti delle intenzioni della Polizia che ha redatto il verbale - e il PM ovviamente non può non riprenderla.

¹⁴⁰ Anche l'imputato procede con la sua *controargomentazione*: 1. Era pressato dalla Polizia; 2. La Polizia voleva incastrarlo, 3. con le domande a trabocchetto.

¹⁴¹ A questo punto si esplicita quello che fino ad ora era rimasto implicito: interrogante e interrogato stavano di fatto già riferendosi a *verbali* finora non nominati. Qui il PM fa una mossa linguisticamente ingenua: difende l'operato della Polizia attraverso ciò che *risulta* a verbale, ma come può una trascrizione a verbale rendere conto della “serenità” dell'interrogatorio?! Decisamente più forte il secondo controargomento addotto dal PM: la costanza e l'uniformità delle risposte date dall'imputato [che, infatti, nel turno successivo parlerà più ampiamente di *verbali* (pl.)].

IMPUTATO: sì, nei verbali sembrano sereni, bisogna guardare la realtà quando ero in ufficio, mi facevano delle domande non uno solo...¹⁴²

P.M.: diciamo che, anche se nessuno gliel'aveva ancora detto, Lei si sentiva sospettato.¹⁴³

IMPUTATO: sì.

P.M.: allora, che cosa disse ai suoi familiari con quelle telefonate?¹⁴⁴

IMPUTATO: ora dovrei prendere i verbali...¹⁴⁵

P.M.: fece delle raccomandazioni. Dovrebbe ricordarsele, o vuole che gliele rammenti io?¹⁴⁶

IMPUTATO: e¹⁴⁷ me lo rammenta è meglio, ora sono passati due anni e non me lo ricordo bene.¹⁴⁸

P.M.: per esempio telefonando a suo figlio¹⁴⁹ e alla Fini Lei raccomandò che, in caso qualcuno domandasse, di non riferire di episodi di violenze passate, di litigi..?¹⁵⁰

IMPUTATO: sì.... Sì, confermo questo.

P.M.: conferma?¹⁵¹

IMPUTATO: confermo perchè....¹⁵²

P.M.: perché sentì questo bisogno?

¹⁴² Il PM ha lasciato buon gioco all'imputato, che rende ancor più aggressiva la propria "mossa" e abilmente si pone in contraddittorio solo rispetto al primo argomento del PM: si guarda bene dal riprendere il riferimento alla *costanza delle risposte* e riporta a tema dell'interazione *il modo in cui sono state fatte le domande*. Può darsi anche che i quattro puntini finali indichino un'interruzione del PM, che deve riappropriarsi del controllo dell'esame.

¹⁴³ In questo terzo turno sotto l'apparenza di una "riformulazione di sintesi", il PM fa una mossa assai più rilevante: retrocede rispetto ad un'interazione risultata poco felice e torna, con ripetizione identica, al precedente "Lei si sentiva sospettato".

¹⁴⁴ Questa volta il PM evita la puntualizzazione "per fare delle raccomandazioni" - che in precedenza aveva fatto scattare l'aggressività dell'imputato per la pericolosità del riferimento ai verbali in inferenza - formulando una domanda aperta.

¹⁴⁵ Qui il PM è riuscito a "mettere alle strette" l'imputato, che esplicita ciò che entrambi sanno: tutta questa fase di interazione orale di fatto è fondata e intrisa di **ciò che è stato scritto nei verbali**. Questa volta è addirittura l'imputato che, evitando di rispondere alla domanda, quasi li richiede. È evidente che in tutta questa lunga serie di mosse e contromosse il PM si propone di arrivare alla contestazione e l'imputato sa bene che è questa la trappola in cui deve evitare di cadere.

¹⁴⁶ Il PM adesso procede con decisione verso il contenuto dei verbali; una frase come "o vuole che gliele rammenti io?" ha senso solo in riferimento alla documentazione scritta dei verbali.

¹⁴⁷ È evidente che qui c'è una *s-* mancante, magari per semplice omissione nella digitazione.

¹⁴⁸ L'imputato è ormai costretto a "giocare in difesa", per cui preferisce, cautamente, non fare nuove dichiarazioni e contemporaneamente recupera la strategia del "non ricordo".

¹⁴⁹ Qui rimane il dubbio che il maschile sia errore del trascrittore, visto che prima e dopo si parla della telefonata a *la figlia*.

¹⁵⁰ La domanda del PM è ormai decisamente circostanziata e perfino nella formulazione riflette *il linguaggio burocratico dei verbali*, su cui cfr. Bellucci 1997a e Bellucci in preparazione.

¹⁵¹ Il PM, di nuovo, non manca di sottolineare, con la richiesta di ulteriore conferma, l'approdo ad una ammissione.

¹⁵² Qui probabilmente i puntini segnalano l'interruzione da parte del PM, prima che l'imputato limiti la conferma ottenuta.

IMPUTATO: gliel'ho già detto, perché fin dal primo momento mi sentivo... che... sospettavano di me.

P.M.: e allora Lei voleva dare una rappresentazione di sé stesso....¹⁵³

IMPUTATO: io volevo avvertire i miei familiari che.... Dissi: “Questi mi vogliono arrestare, ce l'hanno con me”, ho detto. Avevo paura di Quindi ho fatto tutte queste telefonate sia a mia figlia, a mia figlia a voce ci¹⁵⁴ ho parlato, sia alla Fini....¹⁵⁵

Ho voluto portare, di proposito, un esempio in cui **i verbali** - *pur senza essere letti formalmente* - si pongono a saldatura scritta fra l'oralità di interrogatori precedenti e la nuova oralità del dibattimento e regolano sia l'*agenda nascosta*¹⁵⁶ del PM, sia le risposte dell'imputato che ha ben chiaro, come abbiamo visto, che il PM vuole portarlo a fare affermazioni rese pericolose proprio da quei verbali che anch'egli conosce: infatti, l'imputato non vuole ammettere nulla di più di quanto sia stato verbalizzato, ma contemporaneamente sa che non può negare al punto da consentire al PM una *contestazione* resa potenziale dagli stessi verbali.

Infatti, il “nostro” interrogatorio va ancora avanti strutturandosi tutto sui verbali in soggiacenza e il PM continua a incalzare l'imputato senza esplicitare dettagliatamente il riferimento, fino a quando la situazione, ormai esasperata, precipita:

- (8) **IMPUTATO:** no, io cercavo.. l'ho intuito, ho detto: “Questi ce l'hanno con me”, perché mi facevano delle domande strane, che non sono nemmeno segnate nei verbali.¹⁵⁷

¹⁵³ Il PM, con un'altra apparente “riformulazione di sintesi”, sta cercando di fare una mossa argomentativa forte, in quanto afferma l'*intenzione di costruire una determinata rappresentazione di se stesso*. Qui i quattro puntini probabilmente segnalano un'interruzione da parte dell'imputato, che si sente sempre più incalzato.

¹⁵⁴ Nonostante la già vista alfabetizzazione giudiziaria dell'imputato, ecco che qui compare, insieme all'accusativo preposizionale, un tratto addirittura “distintivo” dell'italiano popolare: il dativale *ci* (per *gli* o *le*).

Si noti che il discorso dell'imputato, ormai abbastanza alle strette, è più franto; basti anche solo guardare la frequenza dei puntini in questo turno e nel precedente, qualunque cosa vogliano segnalare: esitazioni e cambi di progettazione.

¹⁵⁵ Atti Processo Bianchi - 12.09.02, pp. 60-64. Ringrazio sinceramente il Presidente di Sezione della Corte d'appello, che mi ha gentilmente concesso autorizzazione scritta per la fotocopiatura e la pubblicazione con l'ovvio rispetto dell'anonimato, che è stato garantito attraverso la sostituzione di nomi di persona e di luogo e perfino delle date (ma sempre mantenendo l'originale intervallo cronologico tra i fatti di cui si parla e i verbali a cui ci si riferisce, fra le diverse udienze e la loro distanza rispetto ai fatti, ecc.).

¹⁵⁶ Il concetto di *agenda nascosta* - originariamente messo a punto in letteratura soprattutto in relazione all'interazione medico-paziente - è pienamente applicabile agli esami dibattimentali, in quanto l'interrogante ha un pieno controllo dei turni e della delimitazione e organizzazione dei temi senza doverli spiegare all'interrogato; per di più egli decide temi e limiti delle risposte, mentre l'interrogato non è a conoscenza, almeno nel dettaglio, del ragionamento sotteso all'escussione stessa. Sull'argomento cfr., in particolare, Orletti 2000: 29-30 (e relativi rimandi bibliografici).

¹⁵⁷ Come si può notare, anche dopo la parte di esame qui omessa, l'imputato - non potendo negare il contenuto dei verbali - continua a cercare di limitarne il peso probatorio persistendo nella sua

P.M.: quelle prime volte quando fu interrogato e Lei si sentiva sospettato¹⁵⁸, la Polizia le chiese qualcosa, qualche indicazione? Disse: “Lei ha qualche indicazione da offrire, qualche ipotesi investigativa circa l’autore del delitto, il movente?”¹⁵⁹

IMPUTATO: loro mi hanno domandato dove ero.... Poi...¹⁶⁰

P.M.: alla domanda: chi può essere stato¹⁶¹, Lei che spiegazione ha dato?

IMPUTATO: ma io ora in questo momento¹⁶² non ricordo.¹⁶³

P.M.: risulta dai verbali¹⁶⁴ che Lei formulò subito l’ipotesi che poteva essere stato un cliente insoddisfatto¹⁶⁵.

IMPUTATO: un cliente, perché mi sembra che l’ho detto....¹⁶⁶

PRES.: quando il P.M. fa riferimento a precedenti dichiarazioni, si dovrebbe usare la forma della contestazione.¹⁶⁷

P.M.: se lui lo ammette perché dobbiamo¹⁶⁸ contestare? Io sto cercando di farlo dire spontaneamente a lui.¹⁶⁹

accusa nei confronti dell’operato della Polizia. Anzi, insinua che una parte “strana” dell’interrogatorio non sia stata riportata nel verbale.

¹⁵⁸ Anche il PM insiste nella sua riformulazione minimizzante: *Lei si sentiva sospettato*.

¹⁵⁹ Di fronte alla strenua reticenza dell’imputato, il PM è costretto a ricollegarsi più esplicitamente al contenuto dei verbali. Nella seconda domanda il PM riproduce, ancora una volta, la ‘lingua dei verbali’, per cui si alza lo scarto rispetto all’italiano parlato dall’interrogato.

¹⁶⁰ L’evasività dell’imputato perdura senza eccezioni.

¹⁶¹ L’ellissi di “ad uccidere la Cioni” è facilmente recuperabile per inferenza dal contesto.

¹⁶² Il cumulo di *ora* e *in questo momento* fa pensare che l’imputato prenda tempo, tergiversi, dopo la domanda puntuale e supportata da verbale - come entrambi sanno - posta dal PM. In turni come questo si sente il peso della mancanza di indicazioni su esitazioni, pause, intonazione.

¹⁶³ L’imputato, anche se in evidente imbarazzo, non abbandona la strategia del “non ricordo” nemmeno quando sa già di “essere alla corda”, ma - in questo modo - costringe il PM ad uscire dall’implicito del riferimento ai verbali, mantenuta per tanti e tanti turni.

¹⁶⁴ Il PM, come abbiamo visto, pur avendo insistito e provato a partire da angolazioni diverse, in realtà non è riuscito a smontare la strategia del *non ricordo* ed è praticamente costretto a ricorrere alla citazione esplicita dei verbali.

¹⁶⁵ La donna uccisa era una prostituta e, infatti, l’imputato è accusato anche di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

¹⁶⁶ L’imputato sa che ormai il rischio di contestazione è altissimo, ma continua a limitare con un *mi sembra*, e il *detto* in realtà fa riferimento a ciò che è *scritto*.

¹⁶⁷ Il Presidente esercita immediatamente - i puntini in conclusione del turno precedente quasi certamente segnalano la sua sovrapposizione - la sua funzione di *garante* di una procedura che il PM non ha rispettato: ricordiamo, infatti, l’art. 499 c.p.p., comma 6: “Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la *correttezza delle contestazioni*, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.”. L’uso del *si* impersonale - abituale in questo tipo di contesti - esprime il valore generale del contenuto di legge e il condizionale è solo un condizionale di cortesia.

¹⁶⁸ Come in altri casi, il PM in questo turno e nel successivo ricorre ad un pluralis maiestatis coerente al ruolo istituzionale - qui in primo piano - ma anche perché di nuovo il destinatario è il Presidente (e le altre parti).

¹⁶⁹ Nella necessità di giustificare al Presidente il proprio modo di procedere, *il PM esplicita qui il motivo ‘tattico’ della prolungata implicito di riferimento ai verbali*.

PRES.: allora bisogna fare la domanda senza riferimento al verbale, altrimenti si deve¹⁷⁰ passare alla contestazione.

P.M.: possiamo anche fare riferimento al verbale. Allora torniamo indietro e leggiamo il primo verbale. Verbale delle dichiarazioni rese da Bianchi Angiolino il 16.6.2000 alla Polizia di Stato di Piombino.

PRES.: sentito in quale veste, di indagato?

P.M.: di persona informata sui fatti.¹⁷¹

PRES.: sono state confermate¹⁷² nell'interrogatorio successivo?¹⁷³

P.M.: l'ha rinnovata questa spiegazione il Bianchi.

Ha cominciato a parlare in questo verbale di un cliente della Cioni che l'aveva molestata e l'aveva anche minacciata.

“Sono a conoscenza che in passato e precisamente circa 2 mesi fa, la Cioni, così come mi ha riferito, ha avuto un litigio abbastanza violento con un cliente durante la seduta¹⁷⁴. Nell'occasione la Cioni mi disse raccontandomi il farro¹⁷⁵ che ciò si era verificato perché il cliente in questione non era normale, pretendendo particolari prestazioni. L'episodio è avvenuto di pomeriggio e si risolse grazie all'intervento di un altro cliente. Di lui non so altro. Episodi di questo genere si sono verificati in precedenza.. ecc..¹⁷⁶ La Cioni una volta mi ha raccontato che un certo Nardi molto cono-

¹⁷⁰ Di fronte alla discussione del PM, il Presidente abbandona il condizionale di cortesia e giustamente passa all'indicativo. Negli ultimi tre turni troviamo un esempio di quelli che Bice Mortara Garavelli in stampa, par. 3, ha definito *commenti “metatestuali”*, in cui “si incrociano commenti di più interlocutori intorno a una singola mossa argomentativa”: in questo caso l'oggetto in discussione è la liceità procedurale della “mossa” del PM. Dopo il giusto richiamo del Presidente, il PM non può che passare alla lettura diretta del verbale.

¹⁷¹ Nel momento in cui si passa alla “contestazione”, il Presidente chiede immediatamente di dissolvere l'ambiguità fra *indagato* e *sospettato*, che si era presentata in alternanza fra le dichiarazioni rispettivamente dell'imputato e del PM e che era rimasta tale fino ad ora.

¹⁷² Il *topic - le dichiarazioni rese ... da ... il ... a ...* - è ripresa dell'*Oggetto* del verbale precedentemente letto dal PM - con tematizzazione realizzata mediante l'uso del passivo - ed è facilmente recuperabile, appunto, dal co-testo.

¹⁷³ Il Presidente riprende, dunque, anche il lontano riferimento indiretto del PM alla costanza di dichiarazioni messe a verbale. Come si può notare, il Presidente - pur rimanendo a lungo silente - ha completamente assolto il suo ruolo di *primo destinatario* di tutta l'interazione e, in un numero esiguo di turni, svolge le funzioni di garante, disambigua, porta a sintesi. Fra l'altro, non si dimentichi che - a differenza delle Parti - il Giudice inizialmente non accede ai risultati delle Indagini preliminari e ne acquisisce conoscenza solo con la progressiva acquisizione agli Atti durante il dibattimento.

¹⁷⁴ L'eufemismo è evidente - visto che si tratta delle prestazioni di una prostituta (esplicitate poco dopo) - anche se non sappiamo se sia riconducibile alle dichiarazioni dell'imputato o alla riformulazione della polizia.

¹⁷⁵ Sicuramente si tratta di un errore materiale nella digitazione di: *fatto*.

¹⁷⁶ L'*ecc.* e i due puntini in successione sembrano segnalare un salto nella lettura del verbale da parte del PM.

sciuto in Montecatini le aveva procurato problemi cercando di ottenere prestazioni particolari.”¹⁷⁷

Questa è la premessa in base alla quale il Bianchi dette quella spiegazione. La conferma?¹⁷⁸

IMPUTATO: sì, la confermo.¹⁷⁹

Tralascio totalmente la cronaca del processo Bianchi - le mosse riportate del PM e dell'imputato si chiariscono attraverso decine e decine di pagine... - di nessun interesse ai nostri fini.

Quello che mi premeva esemplificare qui è costituito sostanzialmente da alcune considerazioni:

1. *Spesso l'oralità del dibattimento è programmata, e governata, da testi scritti* (primari e secondari). Se lo spazio me lo avesse consentito, avrei potuto riportare - sempre dallo stesso interrogatorio - altri stralci in cui la trascrizione di intercettazioni telefoniche condiziona ancor più puntualmente l'esame del PM e le risposte dell'imputato. Né si può dimenticare che all'origine del dibattimento ci sono il *Fascicolo per il dibattimento* e il *Fascicolo del pubblico ministero*, di cui abbiamo già parlato.

È evidente, per di più, che la *preparazione delle udienze* e la stessa *redazione delle Motivazioni della Sentenza* si fondano necessariamente sull'analisi riflessa che solo lo scritto consente¹⁸⁰.

2. Ciascuna udienza è costituita da un'*interazione orale e in compresenza situazionale, per cui sono contemporaneamente attivi e influenti codici semiotici plurimi*¹⁸¹ ed è l'intero contesto che regola il contraddittorio e contribuisce alla

¹⁷⁷ Non mi soffermerò qui ancora una volta sulla lingua dei verbali e sulle problematiche che questi aprono.

¹⁷⁸ Qui si ha di nuovo un passaggio diretto dal discorso rivolto anche al Giudice alla ripresa dell'escussione dell'imputato.

¹⁷⁹ Processo Bianchi - 12.9.02, pp. 67-68.

¹⁸⁰ Magistrati o avvocati, giudici compresi, fanno continuamente esperienza del fatto che - anche dopo una presenza ben attenta all'assunzione dibattimentale di una prova - la lettura riflessa del verbale stenotipico o della trascrizione d'udienza recupera informazioni e impressioni altrimenti perdute, perché non percepite o non comprese a pieno nella velocità dell'interazione orale oppure dimenticate, magari perché al momento sembravano meno importanti.

¹⁸¹ Cfr., per tutti, la sintesi di De Mauro 2001: 6-7 ad un Seminario del CNF - Formazione Avvocati: "Il linguaggio verbale umano, il parlare, nelle sue manifestazioni concrete vive in stretta simbiosi con tutte le altre forme di semiosi, di comunicazione, con tutti gli altri codici di cui gli esseri umani sono capaci. [...] Quindi mandiamo dei segnali collaterali rispetto a ciò che facciamo usando una parola, ed è proprio una caratteristica rispetto ad altri linguaggi di altri animali o ad altri linguaggi che noi adoperiamo, come i linguaggi formali della matematica o della logica; sta proprio dentro il nostro comune linguaggio verbale il fatto che questo possa valersi sistematicamente nella progettazione, nella produzione e nella comprensione delle sue espressioni dell'apporto di altre semiotiche e dell'apporto delle circostanze, che possono essere assunte a pezzi nella forma del linguaggio umano oppure restano intorno, ma condizionano il senso di ciò che noi diciamo e la comprensione di questo senso. Gli esempi sono innumerevoli, ma l'extraverbale può, se non è controllato, alterare completamente il senso di ciò che con una parola o una frase vogliamo dire. Questo credo

formazione progressiva del convincimento del Giudice. Tuttavia, la memoria che ne rimane - la trascrizione agli *Atti*, su cui si fonderà poi tutto ciò che segue, comprese le ricadute in Sentenza¹⁸² - è una *scrittura*, priva di tutte le informazioni para- ed extralinguistiche (compreso quelle che sarebbe facile recuperare). Per di più, si tratta di una scrittura *inesorabilmente deformata*, spesso resa ambigua, da una trascrizione fatta da chi non ha le competenze indispensabili per attuare un'operazione così complessa come la conversione di una produzione orale e dialogica in un testo scritto.

Come ho detto, l'intera attuazione della giustizia prevede una moltitudine di:

- a) testi scritti primari: alcuni tipi di verbali, perizie, atti vari e scritti difensivi, sentenze, ecc.;
- b) testi scritti secondari: verbali di intercettazione telefonica o ambientale, verbali (integrali o di sintesi) d'interrogatorio o di dichiarazioni rese, trascrizioni o verbali stenotipici d'udienza;
- c) interazioni orali, la cui realizzazione per eccellenza è proprio il dibattito.

Per di più, tutto questo avviene con la complessità del repertorio linguistico di tutti i parlanti e scriventi che entrano in interazione: dal dialetto e dalle varietà substandard dell'italiano (o magari interlingue di immigrati) fino agli usi di lingua specialistici o settoriali¹⁸³.

È evidente che **alla sentenza si arriva dopo infiniti incroci fra tutte quelle interazioni e produzioni ed ogni imperizia, per quanto in buona fede, ha riflessi su tutto il resto**¹⁸⁴.

I soggetti coinvolti si dispongono su **profili professionali molteplici**: polizia giudiziaria (con livello di scolarizzazione diversificato, talvolta anche molto basso), magistrati e avvocati, periti e consulenti, resocontisti giudiziari, ecc. **In nessun caso c'è una formazione linguistica specifica istituzionalizzata e formalizzata e questa assenza - con rare eccezioni - va a sommarsi alla nota inadeguatezza o disparità dei livelli di educazione linguistica raggiunti nella Scuola e nella stessa Università**¹⁸⁵.

Ma a questo punto cedo la parola a Maria Palmerini, che sta lavorando in modo sistematico sulle trascrizioni dibattimentali.

che vada sottolineato, questo apporto di dati non formalizzati, non presenti in ciò che diciamo che tuttavia concorrono a determinare il senso di ciò che diciamo. Ma quando facciamo una operazione fondamentalmente innaturale come lo scrivere, perché acquisita molto più di recente nella storia della specie rispetto al parlare e non da tutti, spesso ci dimentichiamo di ciò che il contesto non linguistico, non verbale determina nella comprensione o nella non comprensione di ciò che diciamo.”. Cfr. anche Gensini 2004 e Landowski 2003.

¹⁸² Cfr. Bellucci in preparazione.

¹⁸³ Cfr. Bellucci 1997, Bellucci-Carpitelli 1994 e 1997, Bellucci in fase di edizione, Bellucci in preparazione. Cfr. anche Orletti: 30-37 e 111-132.

¹⁸⁴ Il Giudice Lanza 1998: 128 rilevava opportunamente che “il giudice della sentenza [...] altro non è che l'ultimo dei testimoni nella sequenza della informazione processuale”.

¹⁸⁵ Cfr. Ferreri-Guerriero 1998.

5. Le trascrizioni giudiziarie

In Italia, per “raccolgere” ciò che viene detto da testimoni e periti durante i dibattimenti si usano semplici nastri analogici o, in alternativa, in alcuni tribunali, la stenotipia¹⁸⁶. In ogni caso, qualunque sia il sistema di acquisizione del contenuto delle udienze, ciò che si ottiene è comunque un testo scritto che tenta di riprodurre un testo parlato.

Le modalità di acquisizione e conservazione del dibattimento sono stabilite dagli articoli 134-142 del Codice di procedura penale, conservazione che rende possibili consultazioni a fini diversi, compresi quelli di studio nel campo della giurisprudenza¹⁸⁷ ma anche in campo linguistico.

Il passaggio dalla forma orale alla forma scritta, tecnicamente chiamato *resocontazione*, viene eseguito da personale esterno al tribunale, specificamente addetto a questo compito e che possiede come unica competenza l'esperienza sul campo: elemento, questo, senz'altro importante ma insufficiente, se non altro perché soggetto a variazione quantitativa e qualitativa a seconda dei soggetti e non sottoposto ad alcun controllo.

I linguisti sanno bene che il parlato differisce profondamente dallo scritto, non solo, com'è evidente, sul piano diamesico, ma a tutti i livelli: dal lessico all'organizzazione testuale. È impensabile che un'operazione così complessa e delicata possa essere compiuta efficacemente senza una formazione linguistica specifica. In effetti non solo ogni singolo trascrittore non dispone delle competenze necessarie per svolgere adeguatamente questo lavoro, ma tutto il sistema della resocontazione giudiziaria è lasciato completamente al caso.

Gli articoli del c.p.p.¹⁸⁸ sono molto vaghi su questo punto. Non esiste un albo di categoria, non sono richieste competenze linguistiche né dalle imprese esterne addette alla resocontazione, né dal Tribunale. Nell'ultimo anno la direttiva presa dal Ministero di Giustizia è stata addirittura quella di «sollecitare i capi degli uffici giudiziari a fare ricorso a personale esterno all'Amministrazione **solo in via eccezionale** allorché la particolare situazione in cui può venirsi **temporaneamente** a trovare l'ufficio stesso quando risulti mancante o insufficiente il personale in servizio, o quando il particolare impegno richiesto da dibattimenti relativi a

¹⁸⁶ Negli ultimi anni alcuni tribunali stanno sperimentando l'utilizzo di strumenti informatici sia per l'acquisizione che per la consultazione dei processi penali. Si veda su questo punto quanto già scritto in Palmerini 2003. Per l'uso della stenotipia e in generale per i sistemi di trascrizione utilizzati per i resoconti parlamentari si rimanda a Cortelazzo 1985.

¹⁸⁷ Dopotutto il nostro diritto, anche se non nella misura di quello anglosassone, si basa anche sullo studio e la citazione dei precedenti giudiziari che danno a volte giustificazione alle sentenze.

¹⁸⁸ Si tratta degli artt. 134, 135, 138, 139, 140, 141 (Titolo III del Libro II) e artt. 50 e 51 delle Disp. Att. del c.p.p.

determinati gravosi procedimenti, impongono il ricorso a detto intervento.»¹⁸⁹. Non è questa la sede per discutere se un simile lavoro debba essere svolto da personale interno o esterno al Tribunale: ciò su cui vorrei richiamare l'attenzione è il fatto che la questione è connessa esclusivamente al fattore costi e che non è prevista una formazione specifica per chi - impiegati delle cancellerie o tecnici di imprese esterne che siano - ha il compito di occuparsi della resocontazione dei processi.

6. Dal parlato allo scritto: passaggio o passaggi?

Nessuno, dunque, si pone il problema della formazione dei resocontisti, i quali non dispongono neppure di un sistema codificato di norme - che, per esempio, potrebbe essere *uniforme* per tutta Italia, stabilito dal Ministero o dalle imprese di resocontazione - a cui attenersi, col risultato che ogni trascrittore realmente "improvvisa a soggetto", producendo tante tipologie di trascrizione quanti sono i trascrittori. Le scelte dei singoli operatori, poi, non vengono mai esplicitate, cosicché anche chi utilizza le trascrizioni (giudici, avvocati...) interpreta come meglio può secondo il suo buonsenso.

Avvengono così numerosi passaggi intermedi tra quello che viene effettivamente detto in tribunale e quello che arriva al giudice o all'avvocato, per cui si ha un primo passaggio da quello che viene detto a quello che viene registrato, in cui come prima cosa si perde tutta la sfera extra-linguistica, come la gestualità, le espressioni del viso, i cambi di interlocutore, etc. Annotazioni di questo tipo sono pressoché inesistenti nelle trascrizioni da me esaminate, mentre in alcuni casi sarebbero state preziose per rendere interpretabili riferimenti deittici come "qui" o "grosso così": espressioni che, se non sono glossate da una qualche nota che descriva i gesti che le accompagnano, sono del tutto insignificanti¹⁹⁰. Un secondo passaggio - in cui entrano in gioco le scelte del singolo trascrittore - lega quello che è stato registrato a quello che viene trascritto e, infine, un terzo passaggio porta da quello che il trascrittore ha inteso scrivere a quello che il giurista pratico (magistrato o avvocato) interpreta. Se si pensa che al termine di tutta questa catena deve seguire il giudizio finale e la sentenza, si capisce quanto la situazione sia preoccupante, dato che nei tre passaggi ciò che il giudice legge può essere anche sensibilmente diverso da quello che è stato effettivamente detto in aula! Gibbons 2003 fa notare la presenza di più livelli di "realtà", che interagiscono nei processi penali:

[...] there are genre structures that underlie both the realities that are in constant interaction in the legal process, the present and current reality of the police station, cell, courtroom or lawyer's chambers, and the secondary reality that is the reason for

¹⁸⁹ Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, Ufficio Primo, Prot. n. 590 del 03/02/2003. Il grassetto è nell'originale.

¹⁹⁰ Esempi su questo argomento sono stati trattati in Palmerini 2004.

the legal process, including crimes and disputed events. A third plane that comes into play is the law itself.¹⁹¹

Potremmo aggiungere, dunque, che la realtà processuale è a sua volta suddivisa in più livelli e che viene trasformata nel complesso passaggio da quello che è stato detto a quello che viene trascritto e da quello che si è voluto trascrivere a quello che viene infine interpretato.

7. *Le sovrapposizioni*

Mi soffermerò in questa sede solo su alcuni dei molti fenomeni del parlato che non vengono rappresentati nello scritto.

Com'è noto, uno degli aspetti che caratterizza la conversazione giudiziaria è il fatto che si tratta di un parlato in massima parte dialogico, che si articola in un succedersi di sequenze domanda/risposta. Sebbene tutta la conversazione giudiziaria sia rigidamente e dettagliatamente regolata dal c.p.p.¹⁹², non sono infrequenti fenomeni tipici della conversazione ordinaria come, ad esempio, le sovrapposizioni.

Tuttavia, leggendo le trascrizioni, si ha l'impressione di un andamento dialogico sempre pacato, in cui i parlanti si succedono ordinatamente uno dopo l'altro. Come è facile immaginare, la realtà del dibattimento penale è ben diversa. Se si ascoltano le registrazioni audio, infatti, ci si accorge che interruzioni e sovrapposizioni di turni sono non solo molto frequenti, ma spesso anche ben tollerate dai Presidenti di Giuria. Tuttavia queste non sono mai segnalate in alcun modo nella trascrizione, il che equivale a dire che vanno poi completamente perse nella documentazione di ogni processo.

Vediamone alcuni esempi, nei quali - secondo una prassi consolidata negli studi sul parlato - indicherò con le parentesi unciniate semplici l'inizio (<) e la fine (>) della sovrapposizione¹⁹³.

- (9) 1 **Avv. Dif.:** Sì, solo due domande. Agente, il collega che inseguiva la persona che avete bloccato, era questo signore?
 2 **Teste F.:** Guardi, mi sembra di no, mi sembra che era l'ispettore che era di servizio; perché io l'imputato l'ho visto dopo, <al momento del...
 3 **Avv. Dif.:** Senta, nei> momenti immediatamente precedenti alla scena che voi osservate [sic], vi trovavate, immagino, sempre negli stessi locali dell'aeroporto?
 4 **Teste F.:** Sì, fuori però dal <posto di polizia.
 5 **Avv. Dif.:** Ecco, lei> in precedenza aveva notato qualcosa di anomalo, in relazione a quel cittadino che scappava?

¹⁹¹ Gibbons 2003: 129.

¹⁹² Come abbiamo visto, si tratta degli artt. 497-515 contenuti nel Libro VII, Titolo II, Capo III del c.p.p.

¹⁹³ Questo segno per indicare le sovrapposizioni, la numerazione dei turni e l'omissione o la sostituzione dei nomi propri sono i soli interventi che appongo ai testi usati negli esempi, che per il resto sono i testi delle trascrizioni ufficiali depositate in Tribunale e normalmente utilizzate.

6 **Teste F.:** No, no, almeno, noi, appena siamo entrati... perché, al momento che noi entravamo, già dalla porta abbiamo visto questo <che...

7 **Avv. Dif.:** Grazie>, nessun'altra domanda¹⁹⁴.

Il brano (9) è un esempio dell'utilizzo di una tipologia¹⁹⁵ di interruzioni molto frequente in tribunale. Sono presenti tre interruzioni, tutte con sovrapposizione, di cui la prima e la terza sono interruzioni semplici, mentre la seconda è una sovrapposizione, in cui c'è sì il cambio di turno ma il teste F. al turno 4 completa il proprio turno.

Le interruzioni semplici, che abbiamo visto nell'esempio (9), nella maggior parte dei casi vengono usate da chi interroga per controllare la lunghezza delle risposte dell'interrogato, quando una risposta è ritenuta sufficiente. Infatti, come abbiamo visto, in nessun altro luogo come in un dibattimento penale è obbligatorio il rispetto delle massime griceiane, sul quale vigilano attentamente Pubblico Ministero e Avvocati di parte, e, sopra tutti, il Presidente. Ne vediamo un altro esempio in (10)¹⁹⁶:

(10) **Avvocato R. Civile:** [...] Ecco, io vorrei sapere da cosa avete dedotto la violazione di una norma colposa da parte del Bianchi¹⁹⁷? Dal risultato o da esami precedenti?

Teste: Dal risultato, <cioè... **Avvocato R. Civile:** Ah¹⁹⁸> dal risultato! **Teste:** No, dal fatto che comunque c'era un pedone in carreggiata nel momento in cui siamo arrivati¹⁹⁹.

Negli esempi (11) e (12) l'interruzione è fatta da una terza persona oltre alle due coinvolte nel dialogo domanda/risposta e quindi è forse sentita come un po' meno lecita, o comunque fuori dalla sequenza che ci si aspetta. Per questo motivo infatti l'interruzione è esplicitata verbalmente e accompagnata da una sorta di

¹⁹⁴ Processo Rossi, udienza del 21/02/2000, pp. 11-12 della trascrizione.

¹⁹⁵ Utilizzerò la tassonomia e la relativa terminologia di Bazzanella 1994, cap. 8: 175-205 in cui vengono individuate quattro tipologie di interruzione in base alla presenza di discorso simultaneo, alla possibilità da parte del primo parlante di terminare il proprio turno e alla possibilità da parte del secondo parlante di ottenere il cambio di turno. Le quattro tipologie che ne derivano sono quindi: interruzione semplice, sovrapposizione, suggerimento lessicale, interruzione silenziosa.

¹⁹⁶ Nel corso del 2003, per alcuni mesi, è stato chiesto alle imprese di resocontazione giudiziaria di Firenze di non andare mai a capo nelle trascrizioni, per tentare di ridurre i costi, dato che questi lavori vengono pagati un tanto a pagina. Questo intervento è stato tentato anche in altre città, a volte tramite circolari ministeriali, ma anche (come nel caso di Firenze) tramite comunicazioni informali. Il risultato è una trascrizione in cui i turni vengono scritti uno di seguito all'altro, come si vede nel testo che ho riportato fedelmente. Mi scuso se il testo apparirà di difficile lettura, ma mi è sembrato utile mostrare lo stato delle trascrizioni realmente prodotte e utilizzate nei tribunali. Lo stesso vale per gli esempi in (l) ed (n). In questi brani non ho numerato i turni per non appesantire ulteriormente il testo.

¹⁹⁷ Nome fittizio, si tratta dell'imputato.

¹⁹⁸ Da ora in poi ricorrerò al corsivo per segnalare mie integrazioni di elementi mancanti nella trascrizione ufficiale, che ho recuperato con l'ascolto della registrazione.

¹⁹⁹ Processo Bianchi, udienza dell'12/05/2000, p. 15 della trascrizione.

“scuse”. Tuttavia in (11) il “Prego” del teste al turno 5 è puramente formale e di cortesia, perché il Presidente ha il diritto - garantito dal c.p.p.²⁰⁰ - di intervenire quando lo ritiene opportuno, e non ha certo bisogno di alcuna autorizzazione per prendere la parola.

La seconda interruzione è fatta dal teste sul turno del PM. Anche questo avviene con una certa frequenza nei dibattimenti penali che abbiamo esaminato. Quando, come in questo caso, la domanda viene sostanzialmente capita e la risposta è ritenuta corretta e soddisfacente, l’interruzione, anche se è da parte dell’interrogato, non viene sanzionata.

- (11) 1 **Teste M.:** [...] quando siamo entrati noi, stavamo tutti in piedi, perché non c’era materialmente lo spazio per far <stare...
 2 **Pubblico Ministero:** Ho> capito. E che facevano? <Dormivano?
 3 **Teste M.:** Niente>, erano lì, fermi. Non stavano facendo niente, <in quel momento.
 4 **Giudice:** Ma>, ecco, mi inserisco un attimo io.
 5 **Teste M.:** Prego.
 6 **Giudice:** Visto che c’erano questi materassi, dormivano? Erano sdraiati o no?²⁰¹

In (12) vediamo ancora un esempio di interruzione esplicitamente volta al controllo della lunghezza e della qualità delle risposte dell’interrogato. Anche qui è il Giudice a inserirsi nella conversazione.

- (12) 1 **Teste F.:** Sì, allora, l’episodio ha avuto inizio la notte del due ottobre, per essere esatti; quando, alle 2:36 di notte, si è presentata al Commissariato una signora, che la collega del corpo di guardia generalizzò per Rossi Giovanna²⁰². Questa riferì di essere stata aggredita dal convivente, che attualmente era <in casa.
 2 **Giudice:** Va bene>, assolutamente sinteticamente, per spiegare i vostri interventi, non per riferire il contenuto delle dichiarazioni, perché la Rossi ce l’abbiamo. Allora, quindi...
 3 **Teste F.:** Da agosto, allora, ci sono stati tre episodi di furti in una struttura sportiva di...
 4 **Giudice:** No, scusi, non è che volessi interromperla. Dunque, non volevo interromperla, volevo dirle che, riferendo quanto ha detto la Rossi, sia assolutamente sintetico, per andare poi a quello che avete fatto o visto voi²⁰³.

Si noti che sia al turno 2 sia al turno 3 sono presenti enunciati non conclusi, che sono trascritti allo stesso modo, cioè indicati con tre puntini di sospensione (...). Tuttavia, ascoltando l’audio, si è sentito che nel turno 2 il Giudice lascia volutamente l’enunciato in sospeso per consentire al teste di rispondere, mentre nel turno 3 il teste viene interrotto dal Giudice.

²⁰⁰ Art. 499, comma 6.

²⁰¹ Processo Verdi, udienza del 28/04/2000, p. 5 della trascrizione.

²⁰² Nome fittizio.

²⁰³ Processo Neri, udienza del 15/03/2000, pp. 1-2 della trascrizione.

Spesso, come si è visto in (11), è invece l'interrogato che interrompe, quando ha già capito il contenuto della domanda; ne vediamo un altro esempio in (13):

- (13) 1 **Pubblico Ministero**: Ecco, lei ha riconosciuto la merce sequestrata come quella <oggetto...
 2 **Teste R.**: Sì>, perché nella denuncia, siccome io sono anche il responsabile, dal punto di vista del magazzino, tutto il materiale era catalogato e ben indicato nel nostro inventario²⁰⁴.

Lo stesso si ha nell'esempio (14), in cui il teste capisce che dalla domanda del giudice emerge una certa diffidenza e interrompe per affermare le proprie ragioni. Anche qui, come in (12), il turno 4 dell'imputato è un enunciato da lui stesso lasciato in sospeso, anche se la trascrizione potrebbe far pensare a un'interruzione da parte del Giudice.

- (14) 1 **Giudice**: In relazione ai tempi di riflessione di cui lei parlava, com'è che ha questa... <questo lungo periodo di riflessione?
 2 **Imputato N.**: No, no, io> ero già decisissimo a farla subito.
 3 **Giudice**: Era già deciso da subito. E come mai allora ha aspettato il 5 novembre?
 4 **Imputato N.**: Perché avevo questo tempo a mia disposizione e l'ho...
 5 **Giudice**: Va bene.²⁰⁵

Non sempre, tuttavia, le interruzioni degli interrogati vengono tollerate, soprattutto quando costituiscono una violazione delle norme di procedura, per cui il Giudice deve applicare la sua funzione di garante. Ne vediamo alcuni esempi nei due brani che seguono:

- (15) 1 **Giudice**: Va bene, quindi, preso atto di quanto sopra, ora lei deve leggere la formula con cui <lei si impegna...
 2 **Teste E.**: No, ma io> ho finito.
 3 **Giudice**: No, scusi, gliel'ho già detto, mi scusi, io l'ho già... non parliamo del furto, parliamo solamente della cosiddetta aggressione, come l'ha definita lei.²⁰⁶
- (16) 1 **Pubblico Ministero**: Allora, quella sera cosa successe? Ci fu una discussione?
 2 **Teste E.**: Sì, ci fu una discussione che...
 3 **Pubblico Ministero**: Che degenerò?
 4 **Teste E.**: Sì.
 5 **Pubblico Ministero**: Ecco, <ci dica come.
 6 **Avv. Dif.**: Giudice>, chiedo scusa se interrompo, però...
 7 **Giudice**: Sì, Pubblico Ministero, non faccia domande suggestive. Allora, la domanda è molto semplice: cosa è successo quella <sera?
 8 **Teste E.**: E' successo> che... io non lo so <perché.

²⁰⁴ Processo Neri, udienza del 15/03/2000, p. 9 della trascrizione.

²⁰⁵ Processo Rossi, udienza del 21/02/2000, pp. 17-18 della trascrizione.

²⁰⁶ Processo Neri, udienza del 15/03/2000, pp. 22-23 della trascrizione.

- 9 **Pubblico Ministero:** La signora> è in evidente stato di disagio.
 10 **Giudice:** Pubblico Ministero, senta, ne facciamo tante di udienze, quindi passiamo sopra anche agli evidenti stati di turbamento, va bene? <Siamo tutti adulti ...
 11 **Teste E.:** Insomma, va bene, mi ha aggredito con un paio di forbici>, è tutto lì.
 12 **Giudice:** Allora?
 13 **Teste E.:** Sennò non sarei andata...
 14 **Giudice:** Allora, non ho capito, le forbici...
 15 **Teste E.:** Mi ha aggredito con un paio di forbici, basta.²⁰⁷

Nell'esempio (15) la teste, che si trova in grave stato confusionale, non ha chiari i suoi obblighi e tenta, invano, di sottrarsi all'interrogatorio.

Nel brano (16) ci troviamo ancora in un momento di grande tensione per la teste, che è chiamata a raccontare i particolari di un'aggressione subita dal proprio compagno (l'imputato). Come si vede il PM fa domande suggestive, presumibilmente con il solo intento di facilitare il racconto da parte della donna interrogata, la quale sta piangendo e non riesce a respirare²⁰⁸. Il giudice, dopo opposizione del difensore, interviene ad ammonire il PM e, mentre i due discutono, la teste improvvisamente interrompe (turno 11), dando finalmente la risposta a cui il PM e il Giudice volevano arrivare.

La stessa cosa succede nell'esempio (17). Abbiamo la stessa teste, lo stesso contesto di grave tensione (aumentata dal fatto che siamo in sede di controesame), un grado elevato di emotività, in cui a un certo punto la teste interrompe il difensore che la sta interrogando:

- (17) 1 **Avv. Dif.:** Quello delle forbici se lo ricorda bene?
 2 **Teste E.:** Sì.
 3 **Avv. Dif.:** E avviene, lei diceva, la sera?
 4 **Teste E.:** Sì.
 5 **Avv. Dif.:** Il pomeriggio prima avevate <avuto...
 6 **Teste E.:** Ma tutti i giorni> mi metteva le mani addosso, il pomeriggio prima, il pomeriggio dopo... tutti i giorni mi metteva le mani addosso, tutti i giorni.²⁰⁹

In effetti ci sono casi in cui sarebbe significativo segnalare le sovrapposizioni, non solo per rendere maggiormente individuabili le interruzioni, ma anche perché queste possono rivelare un punto in cui l'interrogatorio si fa più incalzante, con un conseguente aumento dell'emotività; come nel brano che segue, dove le sovrapposizioni spesso legate a interruzioni mostrano che siamo in un momento concitato, in cui le tre voci dei parlanti si susseguono e si sommano l'una con l'altra:

²⁰⁷ Processo Neri, udienza del 15/03/2000, p. 28 della trascrizione.

²⁰⁸ Questo si sente molto chiaramente nel nastro audio, ma non è indicato in alcun modo nella trascrizione.

²⁰⁹ Processo Neri, udienza del 15/03/2000, p. 40 della trascrizione.

(18)²¹⁰ **Giudice:** Sì, va bene abbiamo capito. **Avvocato R. Civile:** Ho capito che sostanzialmente lei ha fatto un ragionamento deduttivo, cioè non ha fatto un ragionamento basato su elementi <certi, o valutazioni certe sulla velocità. **Teste S.:** L'elemento certo> è il pedone. **Avvocato R. Civile:** Lei la velocità non l'ha accertata? <Non era possibile accertarla [sic!]? **Teste S.:** Non è una questione di velocità>, la velocità... **Avvocato R. Civile:** No, per valutare se fosse adeguata. **Teste S.:** Voglio dire, non ho detto che andava a <cinquanta chilometri all'ora. **Avvocato R. Civile:** No, no, ho detto...> per vedere se non era <adeguata. **Teste S.:** Ho detto che> non era adeguata, perché non è stato in grado di arrestarsi in presenza del pedone, tra l'altro non ci sono neanche tracce di frenate, quindi non è stato <fatto neanche un tentativo. **Avvocato R. Civile:** Certo>, comunque è un ragionamento squisitamente deduttivo, insomma, questo mi interessava sapere, non ci sono stati accertamenti <sulla velocità? **Teste S.:** Più deduttivo> di un pedone sulla carreggiata non riesco a capire che cosa possa essere, a volte si fanno... cioè, voglio dire... **Giudice:** Va bene, va bene, per cortesia, se no si prende una discussione che non finisce più. Si è capito, voi avete dedotto <quello che avete dedotto, perché c'era... **Teste S.:** Abbiamo dedotto perché c'era il pedone in carreggiata>. **Avvocato R. Civile:** Ecco, semplicemente ha fatto... grazie, non ho altre domande, signor Giudice²¹¹.

In altri casi indicare le sovrapposizioni è necessario per poter interpretare correttamente le ripetizioni all'inizio di un turno, le quali altrimenti possono essere lette come esitazioni. Negli esempi che seguono le ripetizioni e le false partenze dei turni dei testi assumono un significato diverso (non di incertezza, come sarebbe se fossero effettivamente esitazioni), dal momento che sappiamo che queste sono sovrapposte al turno precedente:

- (19) 1 **Avv. Dif.:** [...] Questo edificio vi era già noto, come luogo dove potevano essere <ubicati dormitori <0, nel senso, potevano esservi attività?>...
 2 **Teste M.:** Allora>, certo>... allora, le dico, personalmente no, per il semplice motivo che io ero arrivato da qualche mese a questo reparto²¹².
- (20)²¹³ **Teste L.:** No, la denuncia di blocco chiaramente è stata fatta alla sua banca. Non c'è stata data copia, c'è stata data comunicazione del... **Giudice:** Formale, comunque, una comunicazione <formale dell'istituto bancario della signora Rossi²¹⁴? **Teste L.:** Esatto, sì, certo, certo,> sì. C'è arrivata per iscritto, chiaramente.²¹⁵

²¹⁰ Cfr. nota 196.

²¹¹ Processo Bianchi, udienza dell'12/05/2000, pp. 17-18 della trascrizione. Il refuso seguito dall'indicazione [sic!] è nell'originale.

²¹² Processo Verdi, udienza del 28/04/2000, p. 10 della trascrizione.

²¹³ Cfr. nota 196.

²¹⁴ Nome fittizio.

²¹⁵ Processo Chiari, udienza del 04/08/2000, p. 4 della trascrizione.

8. Quale trascrizione?

Nel corso delle mie ricerche di questi ultimi anni, sfogliando fascicoli di trascrizioni e confrontandoli continuamente con i nastri audio, non ho potuto fare a meno di notare quanti elementi della conversazione dibattimentale vadano persi nel passaggio dal parlato allo scritto²¹⁶. Vediamo qui un ultimo brano, di pochi turni; lo riporto in (21) nella sua versione ufficiale. Segnalo che il teste è un cittadino della comunità eritrea che non si avvale dell'interprete:

(21) **Pubblico Ministero:** Quindi, ricapitoliamo, è entrato questo signore, ha chiesto un caffè e delle sigarette e anche una bottiglia di birra?

Teste H.: No, io stavo per chiedere una sigaretta e il caffè, quindi io sono andato al banco. Lui è venuto da dietro a me ed è successo quello che è successo.

Pubblico Ministero: Quindi l'ha colpita con una bottiglia di birra?

Teste H.: Sì²¹⁷.

Proviamo ora a vedere lo stesso brano trascritto con precisione senza omettere nessuno degli elementi percepibili a orecchio. Introduurrò per questo l'uso di altri segni diacritici:

pausa silenziosa

(Tp) troncamento di parola

: allungamento del suono che precede

Vediamo in (22) la mia trascrizione:

(22) 1 **PM:** quindi # quindi ricapitoliamo. È entrato questo signore, ha chiesto un caf(Tp)

2 **Voce non identificata:** sì

3 **PM:** ha chiesto un caffè(Tp). Scusi. Ha chiesto un caffè e: delle sigarette, <e anche una botti(Tp)

4 **Teste:** No. Io.>

5 **PM:** e anche una bottiglia di birra.

[in sottofondo la voce del difensore, incomprensibile, circa 2"]

6 **Teste:** Io per stavo chiedere una <sigaretta e un caffè

7 **PM:** Ah lei.>

8 **Teste:** quindi io venuto nel banco, lui # è venuto da dietro a me, è successo quelli: successo.

9 **PM:** e quindi l'ha colpito con una bottiglia di birra.

Anche mantenendo, per evidenti ragioni pratiche, la punteggiatura dello scritto (contrariamente alla prassi degli studi sul parlato) mi sembra che la mia trascrizione rappresenti l'estremo opposto. Infatti in (21) abbiamo visto una trascrizione

²¹⁶ Per non parlare, come abbiamo già detto, di tutta la parte che si perde con la sola registrazione: gesti, postura, oggetti indicati, etc.

²¹⁷ Processo Nuti, udienza del 21/04/2000, p. 5 della trascrizione.

zione troppo povera, che traslascia molti elementi della conversazione che si sente nell'audio. Basti vedere la differenza nel numero dei turni che in (22) sono ben nove ma che nella trascrizione ufficiale sono ridotti a quattro. Inoltre in (22) si vede che il PM sembra venire interrotto più di una volta, riformula per tre volte l'inizio della sua domanda (turni 1 e 3) e poi ne ripete due volte la fine (turni 3 e 4), non sentendo la precisazione del teste al turno 4 perché si trova in sovrapposizione al suo turno: tutto questo è sintetizzato in un unico turno scorrevole e senza esitazioni nella trascrizione in (21). Il turno 7 del PM è completamente omesso in (21), mentre è importante perché chiarisce che prima c'era stato un errore di comprensione. L'errore risale ad alcuni minuti precedenti dell'interrogatorio, ed è dovuto alle difficoltà linguistiche del teste che, come si è detto, è un cittadino eritreo. Questo però non è ricavabile dalla trascrizione ufficiale, in cui, come si vede anche dal nostro esempio, sul parlato del teste straniero sono stati fatti pesanti interventi di normalizzazione.

D'altra parte in (22) abbiamo un esempio di trascrizione fin troppo dettagliata e di difficile lettura. Per gli usi giudiziari, infatti, non è possibile pensare a un sistema di trascrizione che presupponga la formazione non solo del personale tecnico che la esegue ma anche di coloro che poi dovranno leggerla, formazione che richiederebbe tempo e costi elevati. È proprio sul raggiungimento di questo difficile equilibrio tra accuratezza e semplicità - tanto nella esecuzione quanto nella fruizione - che si sta concentrando attualmente la mia ricerca.

Patrizia Bellucci
Università di Firenze
bellucci@unifi.it

Maria Palmerini
Università di Firenze
mariapalme@supereva.it

Riferimenti bibliografici

- AA. VV. 1997 *Gli italiani trasmessi: la radio. Firenze, Villa Medicea di Castello, 13-14 maggio 1994, Incontri del Centro di Studi di Grammatica Italiana*, Firenze Accademia della Crusca.
- Adelswärd *et Alii* = Adelswärd V., Aronsson K., Jönsson L., Linell P. 1987 "The unequal distribution of interactional space: Dominance and control in courtroom interaction", *Text* 7/4: 313-346.
- Akmajian *et Alii* = Akmajian A., Demers R. A., Farmer A. K., Harnish R. M. 1992 *Linguistica. Introduzione al linguaggio e alla comunicazione*, Bologna, Il Mulino.

- Albano Leoni, F. 2002 "Fonetica e fonologia", in Lavinio, C. (a cura di): 287-303.
- Albano Leoni, F. in stampa "Studiare l'italiano parlato: strumenti, metodi, problemi", in Lepschy A. L., Tamponi A. R. (eds), *IFL-Italian as a Foreign Language*, Perugia, Guerra Editore.
- Albano Leoni *et Alii* = Albano Leoni F., Cutugno F., Pettorino M., Savy R. (a cura di) 2004 *Atti del convegno nazionale Il parlato italiano, Napoli 13-15 febbraio 2003*, Napoli, D'Auria Editore, edizione in cd-rom.
- Alfieri G., Cassola A. (a cura di) 1998 *La "lingua d'Italia": usi pubblici e istituzionali, Atti del XXXIX Convegno della SLI (Malta, 3-5 nov. 1995)*, Roma, Bulzoni.
- Andorno, C. 2000 *Focalizzatori fra connessioni e messa a fuoco. Il punto di vista delle varietà di apprendimento*, Milano, Angeli.
- Andorno, C. 2003 *Linguistica testuale. Un'introduzione*, Roma, Carocci.
- Augieri, C. A. (a cura di) 1994 *La retorica del silenzio*, Lecce, Milella.
- Banfi, E. 1999 "Pause, interruzioni, silenzi. Un percorso interdisciplinare", *Labyrinthi* 36, Trento, Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche.
- Bazzanella, C. 1994 *Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all'italiano parlato*, Firenze, La Nuova Italia.
- Bazzanella, C. 1999 "Forme di ripetizione e processi di comprensione nella conversazione" in Galatolo R., Pallotti G. (a cura di): 205-225.
- Bazzanella, C. (a cura di) 2002, *Sul dialogo. Contesti e forme di interazione verbale*, Milano, Guerini Associati.
- Bazzanella, C. 2002a, "Definire e caratterizzare il dialogo", in Bazzanella, C. (a cura di): 9-17.
- Bazzanella, C. 2002b "Le voci del silenzio", in Bazzanella, C. (a cura di): 35-44.
- Bazzanella, C. 2002c "Prototipo, dialogo e configurazione complessiva", in Bazzanella, C. (a cura di): 19-34.
- Beccaria G. L., Marengo C. (a cura di) 2002 *La parola al testo. Scritti per Bice Mortara Garavelli*, 2 voll., Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Bellucci, P. 1994 "Note di sociolinguistica giudiziaria", in *Studi in onore di C. A. Mastrelli, Quaderni del Dipartimento di Linguistica, Studi* 1: 35-46.
- Bellucci, P. 1995a "Che lingua parla la mafia?", *Narcomafie* 2 (febb. 1995): 13.
- Bellucci, P. 1995b "Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana", *Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze* 6: 1-14.
- Bellucci, P. 1995c "Un progetto dalla sociolinguistica giudiziaria italiana all'educazione linguistica alla legalità democratica", in AA.VV., *Studi linguistici per i 50 anni del Circolo Linguistico Fiorentino e i secondi mille dibattiti: 1970-1995*, Accademia di Scienze e Lettere "La Colombaria", Firenze, Olschki: 41-45.

- Bellucci, P. 1996 “Le intercettazioni ambientali ‘in senso stretto’: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana”, in Fedi F., Paoloni A. (a cura di): 127-133.
- Bellucci, P. 1997 “La lingua ‘in divisa’. I verbali nella pratica giudiziaria”, in *Studi Linguistici offerti a Gabriella Giacomelli dagli amici e dagli allievi, Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell’Università di Firenze*, Studi 4: 39-54.
- Bellucci, P. in fase di edizione “La linguistica giudiziaria”, in Savoia, L. M. (a cura di) *Progetto M@rte - Semilavorati Multimediali - Manuale di linguistica*, [Il Progetto M@rte è un progetto della Regione Autonoma di Sardegna e del MIUR], Milano, De Agostini Iniziative Speciali, edizione online.
- Bellucci, P. in preparazione 2004, *A onor del vero. Studi di linguistica giudiziaria italiana*, Prefazione di Tullio De Mauro, Torino, UTET Libreria.
- Bellucci *et Alii* = Bellucci P., Antognoli S., Carmignani B., Grimaldi M. 1998, “Studi di sociolinguistica giudiziaria italiana”, in Alfieri G., Cassola A. (a cura di): 226-268.
- Bellucci P., Carpitelli E. 1994 “Trasmettere i processi”, *Italiano & Oltre* IX, 3: 166-170.
- Bellucci P., Carpitelli E. 1997 “Il repertorio italiano giudiziario: processi alla radio”, in AA. VV.: 237-350.
- Benedetti, G. *et Alii* (a cura di) 2000 *Scrittura e diritto, Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 3, Milano, Giuffrè.
- Berretta, M. 1994 “Il parlato italiano contemporaneo”, in Serianni L., Trifone P. (a cura di): 239-290.
- Berruto, G. 2000⁴ *Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo*, Firenze, La Nuova Italia.
- Berruto, G. 2002 “Sociolinguistica”, in Lavinio, C. (a cura di): 471-503.
- Berruto, G. 2003 *Fondamenti di sociolinguistica*, “Manuali di base”, Roma-Bari, Laterza.
- Berruto, G. in stampa “Italiano parlato e comunicazione mediata dal computer”, in Hölker K., Maaß Chr (Hrsg.).
- Boden D., Zimmerman D. H. (eds) 1991 *Talk and Social Structure: Studies in Ethnometodology and Conversation Analysis*, Cambridge, Polity Press.
- Brunetti, L. 2003 *A Unification of Focus*, Università di Firenze, Tesi di Dottorato in Linguistica italiana, inedita.
- Caffi C., Hölker K. 2002 “Pragmatica linguistica e analisi della conversazione”, in Lavinio, C. (a cura di): 505- 531.
- Cattani, A. 2003a “Esortazione alla teoria e alla pratica dell’argomentazione. Una modesta riproposta”, in Mariani Marini, A. (a cura di) 2003b: 1-22.
- Cattani, A. 2003b “Interpretazione e dialettica giudiziale”, in Mariani Marini A., Paganelli G. 2003: 55-68.

- Chomsky, N. 1970, *Saggi linguistici*, 3 voll., Torino, Boringhieri.
- Codice di procedura penale ipertestuale. Edizione di aggiornamento. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione* (a cura di A. Gaito) 2004, Torino, UTET.
- Cortelazzo, M. A. 1985 “Dal parlato al (tra)scritto: i resoconti stenografici dei discorsi parlamentari”, in Holtus G., Radtke E. (Hrsg.): 86-117.
- Cortelazzo, M. A. 1997 “Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti”, in Schena, L. (a cura di): 35-50.
- Cortelazzo, M. A. 2003 “La tacita codificazione della testualità delle sentenze”, in Mariani Marini, A. (a cura di) 2003a: 79-86.
- Cortelazzo M. A., Pellegrino F., Viale M. (a cura di) 1999 *Semplificazione del linguaggio amministrativo. Esempi di scrittura per le comunicazioni ai cittadini*, Padova, Comune di Padova.
- Cortelazzo M. A., Pellegrino F. 2003 *Guida alla scrittura istituzionale*, Roma-Bari, Laterza.
- Coulthard, M. 1977 *An Introduction to Discourse Analysis*, London, Routledge.
- Cresti, E. 2000 *Corpus di italiano parlato*, Studi di grammatica italiana pubblicati dall'Accademia della Crusca, vol. I “Introduzione”, vol. II “Campioni”, Firenze, Accademia della Crusca (con cd-rom).
- Cresti E., Maraschio N., Toschi L. (a cura di) 1992, *Storia e teoria dell'interpunzione. Atti del Convegno internazionale di studi*, Roma, Bulzoni.
- Dal Negro S., Mortara Garavelli B. (a cura di) 2002 *Monica Berretta. Temi e percorsi della linguistica. Scritti scelti*, Vercelli, Edizioni Mercurio.
- D'Ambrosio L., Vigna P. L. 2003 *La pratica di polizia giudiziaria*. Ristampa della sesta edizione, Padova, CEDAM.
- De Mauro, T. 2000²1999, *Capire le parole*, Roma-Bari, Laterza.
- De Mauro, T. 2001 “Il linguaggio come tecnica dell'esprimersi”, in Mariani Marini, A. (a cura di) 2001: 3-12.
- De Mauro, T. 2002 “Obscura lex sed lex? Riflettendo sul linguaggio giuridico”, in Beccaria G. L., Marellò C. (a cura di): 147-159.
- De Mauro T., Gensini S., Piemontese E. (a cura di) 1988 *Dalla parte del ricevente: percezione, comprensione, interpretazione, Atti del XIX Congresso della SLI (Roma, 8-10 nov. 1988)*, Roma, Bulzoni.
- De Mauro T., Vedovelli M. (a cura di) 1999 *Dante, il gendarme e la bolletta. La comunicazione pubblica in Italia e la nuova bolletta Enel*, Roma-Bari, Laterza.
- Dijk, T. A. van 1977 *Text and Context*, London, Longman [Trad. It. *Testo e contesto*, Bologna, Il Mulino].
- Dik, S. C. 1978 *Functional Grammar*, Amsterdam, North-Holland.
- Dik, S. C. 1989 *The Theory of Functional Grammar. Part I: The Structure of the Clause*, Dordrecht, Foris.

- Dik, S. C. *et alii* 1980 “On the Typology of Focus Phenomena”, *Leids Taalkundig Bulletin, GLOT* 3: 41-74.
- Drew P., Heritage J. (eds) 1992 *Talk at Work. Interaction in Institutional Settings*, Cambridge-New York-Melbourne, Cambridge University Press.
- Fedi F., Paoloni A. (a cura di) 1996 *Caratterizzazione del parlatore. Atti delle VI Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale (A.I.A.) (Roma, 23-24 nov. 1995)*, Roma, Fondazione Ugo Bordoni.
- Fele, G. 1997 “Strategie discorsive e forme della degradazione pubblica in tribunale”, in Giglioli P. P., Cavicchioli S., Fele G. (a cura di): 135-227.
- Ferrari, A. 2003 *Le ragioni del testo. Aspetti morfosintattici e interpuntivi dell’italiano contemporaneo*, Firenze, Accademia della Crusca.
- Ferrari A., Manzotti E. “Linguistica del testo”, in Lavinio, C. (a cura di): 413-451.
- Ferreri S., Guerriero A. R. (a cura di) 1998 *Educazione linguistica vent’anni dopo e oltre*, Firenze, La Nuova Italia.
- Fiorelli, P. 2003 “Avvocati e linguisti: una nuova prospettiva di ricerca”, in Mariani Marini, A. (a cura di) 2003a: 143-148.
- Firbas, J. 1987 “On the Operation of Communicative Dynamism in Functional Sentence Perspective”, *Leuvense Bijdragen*, 76: 289-304 [Trad. It. in Sornicola-Svoboda (a cura di) 1991: 195-209].
- Firbas, J. 1992 *Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Frankel, R.M. 1984 “From Sentence to ‘Sequence’: Understanding the Medical Encounter through Micro-interactional Analysis”, *Discourse Processes* 7: 135-170.
- Galatolo, R. 1999 “Il malinteso conversazionale: definizioni e tipologia”, in Galatolo R., Pallotti G. (a cura di): 227-265.
- Galatolo, R. 2002 “La comunicazione in tribunale”, in Bazzanella, C. (a cura di): 137-152.
- Galatolo R., Pallotti G. (a cura di) 1998 *Di Pietro e il Giudice. L’interrogatorio al Tribunale di Brescia*, Bologna, Pitagora Editrice.
- Galatolo R., Pallotti G. (a cura di) 1999 *La conversazione. Un’introduzione allo studio dell’interazione verbale*, Milano, Cortina Editore.
- Garavelli, M. 2003 *Ma cos’è questa giustizia? Luci e ombre di un’istituzione contestata*, Roma, Editori Riuniti.
- Gensini, S. (a cura di) 1999 *Manuale della comunicazione*, Roma, Carocci.
- Gensini, S. 2004 *Manuale di semiotica*, Roma, Carocci.
- Gibbons, J. 2003 *Forensic Linguistics. An Introduction to Language in the Justice System*, Oxford, Blackwell.
- Giglioli P. P., Cavicchioli S., Fele G. 1997 *Rituali di degradazione: Anatomia del processo Cusani*, Bologna, Il Mulino.
- Givón, T. (ed) 1983 *Topic Continuity in Discourse: A Quantitative Cross-language Study*, Amsterdam-Philadelphia, Benjamins.

- Grice, P. 1975 "Logic and Conversation", in Cole P., Morgan J. L. (eds.) *Syntax and Semantics. Speech Acts*, New York-London, Academic Press: 41-58, [Trad. it. di Sbisà, M. "Logica e conversazione", in Sbisà, M. (a cura di) 1978: 199-219].
- Grice, P. 1989 *Studies in the Way of Word*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press [trad. it. *Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione: saggi su intenzione, significato e comunicazione*, Bologna, Il Mulino, 1993].
- Grimaldi, M. 1996 "Aspetti pragmatolinguistici, caratterizzazione del parlante e attività investigativa", in Fedi F., Paoloni A. (a cura di) 1996: 109-120.
- Guarnieri C. 2001 *La giustizia in Italia*, Bologna, Il Mulino.
- Hölher K, Maaß Chr. (Hrsg.) in stampa *Aspetti dell'italiano parlato. Tra lingua nazionale e varietà regionali, Atti del Convegno (Hannover, 12-13 maggio 2003)*.
- Holtus G., Radtke E. (Hrsg.) 1985 *Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart*, Tübingen, Narr.
- Kasher, A. (ed) *The Chomskian Turn*, Cambridge (Mass.)-Oxford, Blackwell.
- Landowski, E. 2003² *La società riflessa. Saggi di sociosemiotica*, Roma, Meltemi Editore.
- Lanza, L. 1998 "Tra accusa e difesa: come si persuade il giudice", in Traversi, A. (a cura di): 107-151.
- Lavinio, C. (a cura di) 2002 *La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997 e oltre)*, SLI 44, Roma, Bulzoni.
- Lepschy et Alii = Lepschy A. L., Lepschy G. C., Voghera M. 1997 "Intonazione del parlato e del recitato", in Moestrup, J. et Alii (a cura di), *Letteratura italiana e musica*, Odense, Odense University Press: 471-486.
- Linell P., Luckmann T. 1991 "Asymmetries in Dialogue: Some Conceptual Preliminaries", in Markova I., Foppa K. (eds): 1-20.
- Lombardi Vallauri, E. 2000 *Grammatica funzionale delle avverbiali italiane*, Roma, Carocci.
- Madia, T. 2003 "Riflessioni sulle tecniche della *cross-examination*", in Mariani Marini A., Paganelli M. (a cura di): 457-468.
- Manzini M. R., Savoia L. M. in stampa *Morfosintassi delle varietà italiane e romance*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Mariani Marini, A. (a cura di) 2001 *Il linguaggio, la condotta, il metodo. I seminari dell'Avvocatura (Roma, febbraio-maggio 2000)*, Milano, Il Sole 24ORE.
- Mariani Marini, A. (a cura di) 2002 *Le strategie della difesa. Argomentazione, comunicazione, tecniche processuali, I seminari dell'Avvocatura (ottobre-dicembre 2000)*, Milano, Il Sole 24ORE.

- Mariani Marini, A (a cura di) 2003a *La lingua, la legge, la professione forense, Atti del Convegno Accademia della Crusca-CNF-Formazione Avvocati (Firenze, 31 gen. - 1 feb. 2002)*, Milano, Giuffrè.
- Mariani Marini, A. (a cura di) 2003b *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica, Atti del Convegno CNF-Formazione Avvocati (Roma, 12 ott. 2002)*, Milano, Giuffrè.
- Mariani Marini A., Paganelli M. (a cura di) 2003 *L'avvocato e il processo: le tecniche della difesa, CNF-Formazione Avvocati*, Milano, Giuffrè.
- Markowa I., Foppa K. (eds) 1991 *Asymmetries in Dialogue*, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.
- Mizzau, M. 1998 "Risposte impertinenti", in Galatolo R., Pallotti G. (a cura di): 53-59.
- Mortara Garavelli, B. 1995, *Ricognizioni. Retorica, grammatica, analisi di testi*, Napoli, Morano Editore.
- Mortara Garavelli, B. 1997² *Manuale di retorica*, Milano, Bompiani.
- Mortara Garavelli, B. 1998 "Nuovi orizzonti della retorica", in Traversi, A. (a cura di): 13-29.
- Mortara Garavelli, B. 2001 *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Mortara Garavelli, B. 2003a *Prontuario di punteggiatura*, Roma-Bari, Laterza.
- Mortara Garavelli, B. 2003b "L'oratoria forense: tradizione e regole", in Mariani Marini A., Paganelli M. (a cura di) 2003: 69-91.
- Mortara Garavelli, B. 2003c "Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense", in Mariani Marini, A. (a cura di) 2003a: 3-19.
- Mortara Garavelli, B. in stampa "Usi istituzionali del parlato italiano: esami di testimoni in procedimenti penali" in Hölker K, Maaß Chr. (Hrsg.).
- Orletti, F. (a cura di) 1994 *Fra conversazione e discorso. L'analisi dell'interazione verbale*, Roma, La Nuova Italia Scientifica.
- Orletti, F. 2000 *La conversazione diseguale. Potere e interazione*, Roma, La Nuova Italia Scientifica.
- Palmerini, M. 2003 "Dal parlato allo scritto. Trascrizioni giudiziarie e nuove tecnologie", in *Atti del III World Congress on Law and Information Technology della Sociedad Cubana de Derecho e Informática de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, con il patrocinio dell'UNESCO (Cuba, 29 sett.-3 ott.2003)*, provvisoriamente editi in cd-rom.
- Palmerini, M. 2004, "Dal parlato allo scritto. Le trascrizioni giudiziarie", in Albano Leoni *et Alii*.
- Palmerini, M. in preparazione *Dal parlato allo scritto: le trascrizioni giudiziarie*, Università di Firenze, Tesi di Dottorato in Linguistica e Linguistica italiana.
- Pascuzzi, G. 1995 *Cyberdiritto. Guida alle banche dati italiane e straniere, alla rete Internet e all'apprendimento assistito da calcolatore*, Bologna, Zanichelli.

- Pascuzzi, G. (a cura di) 2002 *Diritto e informatica. L'avvocato di fronte alle tecnologie digitali*, CNF-Formazione Avvocati, Milano, Giuffrè.
- Pascuzzi, G. 2002a "Dalla carta al bit. La ricerca computerizzata dei dati giuridici", in Pascuzzi, G. (a cura di): 157-193.
- Piemontese, M. E. 1996 *Capire e farsi capire*, Napoli, Tecnodid.
- Piemontese, M. E. 1998 "Il linguaggio della pubblica amministrazione nell'Italia di oggi. Aspetti problematici della semplificazione linguistica", in Alfieri G., Cassola A. (a cura di): 269-293.
- Piemontese, M. E. 1999 "La comunicazione pubblica e istituzionale: Il punto di vista linguistico", in Gensini, S. (a cura di): 315-342.
- Renzi et Alii = Renzi L., Salvi G., Cardinaletti A. 2001² (1995) *Grande Grammatica Italiana di Consultazione*, 3 voll., Bologna, Il Mulino.
- Sabatini, F. 1999 "Rigidità-esplicitzza vs elasticità-implicitzza: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi", in Skytte G., Sabatini F. (a cura di): 141-172.
- Sabatini, F. 2003a "Considerazioni conclusive", in Mariani Marini, A. (a cura di) 2003a: 149-152.
- Sabatini, F. 2003b "Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell'avvocato", in Mariani Marini A., Paganelli M. (a cura di) 2003: 3-14.
- Sbisà, M. (a cura di) 1978 *Gli atti linguistici*, Milano, Feltrinelli.
- Scarano, A. (a cura di) 2003 *Macro-syntaxe et pragmatique. L'analyse linguistique de l'oral*, *Atti dell'Incontro Internazionale (Firenze, 23-24 apr. 1999)*, Roma, Bulzoni.
- Schena, L. (a cura di) 1997 *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, *Atti del I Convegno internazionale (Milano, 5-6 ott. 1995)*, Roma, CISU-Centro d'Informazione e Stampa Universitaria.
- Serianni, L. 1989, *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria*, Torino, UTET Libreria.
- Serianni L., Trifone P. (a cura di) 1995 *Storia della lingua italiana*, vol. II. *Scritto e parlato*, Torino, Einaudi.
- Simone, R. 1990 *Fondamenti di linguistica*, Roma-Bari, Laterza.
- Sinclair J., Coulthard R. M. 1975 *Toward an Analysis of Discourse. The English Used by Teachers and Pupils*, London, Oxford University Press.
- Skytte G., Sabatini F. (a cura di) 1999 *Linguistica testuale comparativa*, København, Museum Tusulanum Press.
- Smith, C. S. 2003 *Modes of Discourse. The Local Structure of Texts*, *Cambridge Studies in Linguistics* 103, Cambridge, Cambridge University Press.
- Sobrero, A. A. (a cura di) 1993, *Introduzione all'italiano contemporaneo*. Vol. I *La variazione e gli usi*. Vol. II *Le strutture*, Roma-Bari, Laterza.
- Sornicola R., Svoboda A. (a cura di) 1991 *Il campo di tensione. La sintassi della scuola di Praga*, Napoli, Liguori.

- Thomas, J. A. 1989 “Discourse control in confrontational interaction”, in Hickey, L. (ed), *The Pragmatics of Style*, London-New York, Routledge: 133-156.
- Traversi, A. (a cura di) 1998 *Arte della persuasione e processo, Atti del Convegno organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati di Firenze (Firenze, 28-29 nov. 1997)*, Milano, Giuffrè.
- Veronesi, D. (a cura di) 2000 *Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen: Ziele, Methoden, Ergebnisse / Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati, Atti del Convegno di studi (Bolzano, 1-3 ott. 1998)*, Padova, Unipress.
- Voghera, M. 1992 *Sintassi e intonazione nell’italiano parlato*, Bologna, Il Mulino.
- Zuanelli, E. (a cura di) 1990 *Diritto all’informazione*, Roma, Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Abstract

In this article, the main linguistic features of the criminal proceeding in Italy are analyzed. In fact, the Code of Criminal Procedure in force regulates the procedure and format of asymmetrical interaction par excellence with norms full of linguistic implications. The latter are relevant both to understanding this particular kind of linguistic event than to put into perspective the linguistic competencies required by jurists (prosecutors and attorneys), on one hand, and by questioned parties (defendants and witnesses) on the other. It then seeks to prove that, even if the evidence must be formed orally during the cross-examination, orality and literacy are intertwined in practice in several ways. Eventually, the abstract goes on comparing the audio recordings and the registration of the trial and examples of interruptions and overlappings are quoted, which are important in the interaction but which are omitted in the registration of the deeds.